

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1977**

"Conversione in legge del
decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali"

giugno 2015
n. 227



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
Tel. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1977**

"Conversione in legge del
decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali"

giugno 2015
n. 227

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	7
SCHEDE DI LETTURA	19
Articolo 1 <i>(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 2 <i>(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 3 <i>(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 4 <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 5 <i>(Misure in materia di polizia provinciale)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 6 <i>(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 7 <i>(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 8 <i>(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 9, commi 1-8 <i>(Disposizioni concernenti le regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	97

Articolo 9, comma 9 <i>(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)</i>	
Scheda di lettura	107
Articolo 9, commi 10 e 11 <i>(Policlinici universitari)</i>	
Scheda di lettura	113
Articolo 10 <i>(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di Carta di identità elettronica)</i>	
Scheda di lettura	115
Articolo 11 <i>(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)</i>	
Scheda di lettura	125
Articolo 12 <i>(Zone Franche urbane - Emilia)</i>	
Scheda di lettura	137
Articolo 13 <i>(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura	143
Articolo 14 <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	
Scheda di lettura	149
Articolo 15 <i>(Servizi per l'impiego)</i>	
Scheda di lettura	153
Articolo 16 <i>(Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)</i>	
Scheda di lettura	157
Le forme di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica	159
Le centrali di committenza	161
Articolo 17 <i>(Disposizioni finali)</i>	
Scheda di lettura	163

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

L'**articolo 1** ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane e prevede, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare, in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Articolo 2

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

L'**articolo 2** introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014

Articolo 3

(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)

L'**articolo 3** prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di personale)

Il **comma 1** dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della 'sanzione' del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione).

Il **comma 2** prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa.

Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente.

Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa.

Il **comma 3** novella l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014.

Quella disposizione del 2014 ha rimodulato il *turn-over* negli enti territoriali.

La novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Il **comma 4** novella l'articolo 41, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione - si è ricordato sopra - che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Ebbene, la novella esclude dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 1 e 10 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Articolo 5

(Misure in materia di polizia provinciale)

L'articolo dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà:

- ✓ capienza della dotazione organica;
- ✓ programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
- ✓ deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale;
- ✓ comunque rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio;
- ✓ divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale - a pena di nullità - fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito.

Articolo 6

(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)

Il **comma 1** del presente articolo attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati - ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. L'anticipazione è concessa, ai sensi del **comma 2**, su istanza dell'ente interessato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'importo complessivo delle somme richieste dagli enti interessati ecceda il limite massimo di 40 milioni posto dal comma 1, le anticipazioni sono concesse in misura proporzionale alle istanze medesime. Il **comma 3** dispone in ordine alla restituzione dell'anticipazione. Il **comma 4** autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme iscritte in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Il **comma 5** stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni. Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Il **comma 7** autorizza gli enti locali destinatari delle norme in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato in deroga alle norme sui limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali.

Articolo 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

L'**articolo 7** prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti.

Articolo 8

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

L'**articolo 8**, ai **commi da 1 a 5** provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio. I **commi da 6 a 9** incrementano di 850 milioni le risorse per i pagamenti da parte degli enti locali delle medesime tipologie di debiti. I **commi da 10 a 12** disciplinano l'attribuzione ai comuni e di un contributo di 530 milioni per il 2015 la relativa copertura. Il **comma 13** anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014.

Articolo 9

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

L'**articolo 9** prevede una serie di disposizioni concernenti le regioni. In particolare, si dispone in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si rinviava all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di sanità ed università.

Articolo 9, comma 9

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

Con il presente comma si modificano le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. In particolare le modifiche sono le seguenti:

- a) l'articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)¹. Nello specifico il termine iniziale previsto a legislazione vigente per l'anno 2013 viene sostituito con l'anno 2017 ed il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data del 31 luglio 2016; quest'ultima rappresenta il nuovo termine finale previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 7,

¹ Introdotta dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997

comma 2 del citato DLgs 68/2011 (tale nuova data è prevista dalla novella di cui si dirà sotto).

b) L'articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario: in particolare gli anni 2011 e 2012 (periodo transitorio di determinazione dell'aliquota di compartecipazione) vengono sostituiti con l'intervallo di tempo che va dal 2011 al 2016. Si sostituisce anche il termine iniziale indicato nell'anno 2013 - da cui decorre la modalità a regime di determinazione dell'aliquota di compartecipazione - spostandolo all'anno 2017, così come si modifica il termine iniziale contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 4, in base al quale le modalità di compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità al principio di territorialità; si passa dal vigente anno 2013 all'anno 2017.

c) L'articolo 7, comma 1 viene modificato nella decorrenza iniziale, prevista nell'anno 2013, spostandola all'anno 2017; detta decorrenza è relativa alla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7 si dispone che i trasferimenti da sopprimere dovranno essere individuati non più entro il 31 dicembre 2011, bensì entro il 31 luglio 2016 con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Unificata.

d) Nell'articolo 15, commi 1 e 5, i termini iniziali relativi rispettivamente alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo sono spostati dall'anno 2013 all'anno 2017.

Articolo 9, commi 10 e 11 *(Policlinici universitari)*

I **commi 10 e 11** dell'**articolo 9** concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari.

La novella di cui al **comma 10** estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

La disciplina oggetto dell'estensione è costituita dalla normativa di cui al [D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#), inerente ai rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, la quale trova applicazione anche per le suddette università non statali, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti; i protocolli di intesa, stipulati, in base alla citata normativa generale, tra la regione

e le singole università ubicate sul relativo territorio, disciplinano (con riferimento alle università non statali) gli àmbiti operativi-organizzativi.

La novella di cui al **comma 11** reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale.

Articolo 10

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di Carta di identità elettronica)

L'**articolo 10** introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, recata dall'art. 62 del codice dell'amministrazione digitale.

Prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. La norma prevede altresì che l'Anagrafe Nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva.

Per l'attuazione delle descritte disposizioni si fa rinvio all'adozione di uno o più DPCM. Stabilisce che l'ANPR renda disponibile i dati ed i servizi per l'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza dei comuni lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità al comune di utilizzare i dati anagrafici locali.

Per le attività di progettazione, gestione e implementazione, il Ministero dell'interno, si avvale della Sogei e cura tali attività d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dispongono il superamento del progetto del Documento digitale unificato.

Articolo 11

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

L'**articolo 11** reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti).

Il **comma 1** prevede che i contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 siano stipulati rispettando quanto previsto dall'articolo [67-quater](#), comma 8, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Tale disposizione prevede la forma scritta del contratto a pena di nullità e ne fissa il contenuto informativo minimo. Il **comma 2** stabilisce che il progettista e il direttore dei lavori non possono avere rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori, né possono averli avuti negli ultimi tre anni. Il **comma 3** dispone in ordine all'adeguamento alla presente disciplina dei contratti già stipulati. Il **comma 4** stabilisce che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi e i commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alla riparazione o ricostruzione delle parti comuni di edifici danneggiati dal sisma, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. Il **comma 5** stabilisce che le certificazioni di conclusione dei lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. Il **comma 6** reca disposizioni finalizzate a limitare il ricorso al subappalto, il successivo **comma 7** riguarda i casi di fallimento dell'affidatario. Il **comma 8** prevede l'applicazione di disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria.

Il **comma 9** prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. Specifiche disposizioni sugli edifici soggetti a tutela sono recate dal **comma 11**.

Il **comma 10** istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma. Il **comma 12** reca ulteriori risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma.

I **commi 13 e 14** recano novelle all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di organizzazione e funzioni degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il **comma 15** attribuisce al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015.

Il **comma 16** stabilisce che si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente all'attuazione delle misure previste dai commi 1-11, 13 e 14.

Articolo 12

(Zone Franche urbane - Emilia)

Il **comma 1** prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi "zone rosse" nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il **comma 2**, possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU le micro-imprese con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5, già costituite alla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014: esse devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca e non devono

essere sottoposte a liquidazione volontaria o procedure concorsuali. Per il **comma 3** le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di stato *de minimis*, mentre il **comma 4** prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca. Le agevolazioni sono tipizzate dal **comma 5**.

Il **comma 6** precisa che le relative esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta. Il **comma 7** destina i 20 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2015 e 2016 - tratti dalle risorse del fondo già esistente per le ZFU; ai fini applicativi, il **comma 8** rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni.

Articolo 13

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

L'**articolo 13** reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna.

Il **comma 1** autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal decreto-legge n. 74 del 2012 (concernente gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma); la copertura finanziaria per tale intervento è individuata dal **comma 2**. Il **comma 3** prevede una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni dell'Emilia Romagna, interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani di ricostruzione. Il **comma 4** prevede una proroga dei termini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma. Il **comma 5** estende taluni benefici in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli in corso di maturazione e di stoccaggio. Il **comma 6** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4.

Articolo 14

(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 14** sposta 30 settembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 - per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Articolo 15 *(Servizi per l'impiego)*

L'**articolo 15** concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.

Il **comma 1** prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.

Il **comma 2** introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.

I successivi **commi 3 e 4** consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale.

Il **comma 5** consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a séguito della stipulazione della convenzione.

Il **comma 6** pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme finanziarie.

Articolo 16

(Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

L'**articolo 16** prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di [Consip](#) S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure.

Articolo 17
(Disposizioni finali)

L'**articolo 17** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai fini dell'immediata attuazione di quanto previsto dal decreto-legge in esame.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al

comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente: «6-*ter*. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-*bis* avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-*bis*, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti

sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle

città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».

9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».

10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

L'articolo 1 ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il comma 1 individua gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, per ciascuno degli anni 2015-2018, in quelli approvati nell'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015. L'obiettivo di ciascuno comune è determinato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento. L'obiettivo di ciascun comune è ridotto di un importo pari all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento.

Di seguito si riporta il documento (nota metodologica) che ha ridefinito l'obiettivo del patto di stabilità dei Comuni approvato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015:

Roma, 18 febbraio 2015

LA DISTRIBUZIONE DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2015 PROPOSTA ANCI PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PATTO (Art. 1, co. 489, lett. e), della Legge di Stabilità per il 2015)

Introduzione

La manovra finanziaria per il 2015 (Legge di Stabilità e altre disposizioni con effetti sul 2015) si articola su tre fronti, che comportano complessivamente una significativa riduzione delle capacità di spesa dei Comuni: la ridefinizione, con un ribasso di circa il 59%, dell'obiettivo nominale di Patto; gli effetti dell'avvio dell'armonizzazione contabile, con particolare riguardo all'impatto dell'FCDE nei bilanci e nella formula dell'obiettivo di Patto, nonché all'ammortamento del riaccertamento dei residui per 1/30 nel 2015; i nuovi tagli previsti per 1.200 mln., che si aggiungono ai 288 mln. già derivanti dal dl 95/2012 e dal dl 66/2014. Va altresì considerato che non è attualmente rinnovata la previsione del fondo integrativo di 625 mln. di euro, nonostante il congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014 disposto con la Legge di Stabilità 2015. L'integrazione era infatti destinata ai Comuni che nel passaggio IMU-Tasi e con i vincoli (confermati anche per il 2015) alle aliquote massime Tasi non sarebbero stati in grado di ricostituire il gettito IMU abolito.

Gli interventi di flessibilizzazione dell'impatto della nuova contabilità, in larga parte già inseriti in legge e in parte attesi da ulteriori provvedimenti, permetteranno di alleggerire il peso della manovra, ma scontano la forte incertezza sull'effettivo ammontare dell'FCDE per singolo Comune, che rende difficile ogni valutazione puntuale di sostenibilità *ex ante*.

Le norme vigenti permettono di formulare proposte di riparto di alcuni aspetti della manovra e, in particolare, le modalità di calcolo dell'obiettivo di Patto, da finalizzare entro il 31 gennaio 2015 (comma 489, lett. e), della legge di Stabilità). Con questa proposta di revisione dei criteri e della definizione degli obiettivi finanziari, l'Anci intende tener conto delle esigenze di un adeguamento alle mutate condizioni generali della finanza comunale e pervenire ad un quadro di più elevata sostenibilità e razionalità della manovra nel suo insieme.

In sintesi, il quadro normativo prevede:

a) Patto di stabilità. Forte abbattimento dell'obiettivo nominale rispetto al 2014 (-59% circa; -2,5 mld. circa in v.a.) sulla base delle medesime regole di calcolo applicate negli

ultimi anni. Gli obiettivi programmatici (ammontare degli avanzi del saldo di competenza mista richiesti a ciascun Comune) andrebbero cioè calcolati sterilizzando dalla base di calcolo (spesa media del triennio 2010-12 da Certificati consuntivi) il valore dei tagli a suo tempo stabiliti dal dl 78/2010, ripartiti sulla base dei trasferimenti statali del 2010.

Si deve osservare che tale sterilizzazione riguarderebbe ormai soltanto il 38% dei tagli complessivamente intervenuti sul comparto tra il 2011 e il 2014, con criteri di volta in volta modificati e quindi con ampia diversificazione degli effetti distributivi.

b) L'impatto negativo dell'FCDE (stimato dal Mef in circa 1.750 mln. di euro) compensa in parte la riduzione dell'obiettivo di cui al punto precedente. La somma dell'avanzo di Patto e del valore dell'FCDE stimato porta ad un valore complessivo pari a oltre 3.500 mln. di euro, con un miglioramento rispetto all'obiettivo di Patto 2014 valutabile in circa il 19% (circa 800 mln. di euro in v.a.).

Ai fini della formulazione di proposte di modifica dei criteri di calcolo dell'obiettivo di Patto, va sottolineato che l'ammontare dell'FCDE effettivamente oggetto di accantonamento da parte di ciascun Comune non è stimabile *ex ante*, ma sarà noto soltanto in corso d'anno, a seguito della determinazione dei consuntivi 2014.

c) Il riparto dei tagli. L'ammontare complessivo richiesto al comparto ammonta a 1.488 mln. di euro, di cui 288 normati, anche con riferimento ai criteri allocativi, da leggi precedenti (dl 95/12 e dl 66/14). Per ciò che riguarda il taglio ulteriore recato dalla legge di stabilità 2015 (1.200 mln.), la norma non indica criteri specifici e pertanto – in assenza di interventi sul riparto dell'FSC – il riparto stesso avviene in modo “naturale” attraverso la riduzione dell'ammontare complessivo del Fondo per 1,2 mld. ulteriori. Di massima, dunque, i riparti avverranno nel modo seguente:

- o per 188 mln. di euro e per 100 mln. di euro sulla base, rispettivamente, dei riparti *ex dl n. 66 del 2014* ed *ex dl n. 95 del 2012* già applicati nel 2013-14 in base alle stesse norme (accordi in Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 22 gennaio u.s.);
- o il taglio di 1.200 mln. previsto con la Legge di stabilità si configura come una decurtazione dell'ammontare complessivo dell'FSC. Tale ammontare ridotto concorre alla dimensione delle risorse complessive spettanti a ciascun Comune e viene poi redistribuito a seconda dell'insieme dei criteri di riparto stabiliti dalla legge (comma 380-ter, L. Stabilità 2013), colmando la differenza tra le risorse standard rideterminate e le basi fiscali standard dell'ente.

Pertanto, in assenza di ulteriori criteri definibili attraverso un'apposita norma di legge, le modalità del taglio non devono essere disciplinate per via amministrativa, fatta salva l'eventuale attivazione della facoltà di inserimento di una clausola di salvaguardia (già prevista dalla disciplina dell'FSC). Si ricorda, infine, che una quota dell'FSC 2015, fissata dalla Legge di Stabilità nel 20%, verrà ripartita sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

1. Il metodo per la determinazione degli obiettivi finanziari 2015-2017

Considerate le specificità dovute all'avvio della nuova contabilità, appare necessario mantenere un collegamento tra il riparto del nuovo obiettivo di Patto (1.800 mln. circa) e la stretta finanziaria derivante dall'introduzione dell'FCDE (circa 1.750 mln., secondo la stima del Mef).

L'importo derivante dall'istituzione dell'FCDE – diversamente dall'obiettivo di Patto assegnato al singolo Ente – non può essere esattamente determinato *ex ante*, in quanto dipendente da particolarità nella gestione delle entrate e nei relativi riflessi nel bilancio

di ciascun Comune. La mancata conoscenza a priori dell'FCDE che ciascun Comune dovrà iscrivere nel proprio bilancio 2015 potrebbe generare gravi distorsioni all'interno del comparto, fino a minare la tenuta della manovra assegnata ai Comuni, esponendo il comparto in corso d'anno a possibili correttivi della stessa.

In particolare, lo schema operativo di gestione della manovra dovrebbe coniugare la necessità del Governo di monitorare attivamente il rispetto degli obblighi di finanza pubblica assegnati al comparto con l'esigenza dei Comuni, altrettanto legittima, di disporre di un quadro sufficientemente definito fin dalla formazione dei bilanci di previsione e di non subire alcun *surplus* di manovra.

Appare inoltre essenziale favorire l'emersione della dubbia esigibilità, attraverso un meccanismo di disincentivazione di possibili tendenze alla sottovalutazione delle entrate non riscuotibili.

Considerando le incertezze sull'FCDE, è infine auspicabile concedere al singolo Comune la possibilità di modulare in piena autonomia, tra le due componenti interessate (obiettivo programmatico ed accantonamento per dubbia esigibilità), il valore-obiettivo utile al rispetto degli obblighi di finanza pubblica posti a suo carico per il 2015.

1.1. Sintesi della metodologia di calcolo degli obiettivi

Al fine di tener conto dell'insieme dei principali vincoli finanziari gravanti sul comparto e su ciascun Comune, la metodologia proposta parte dal presupposto che l'ammontare complessivo della manovra richiesta ai Comuni ammonta a circa 3.550 mln. di euro (1.800 da obiettivo di Patto + 1.750 da stima Mef dell'FCDE), con una riduzione del 19% rispetto all'obiettivo di Patto 2014.

Questo ammontare complessivo va inoltre ampliato per permettere l'applicazione dei criteri aggiuntivi inseriti nel corso dell'esame della legge di stabilità, nel caso si adotti un insieme di criteri diversi rispetto a quelli utilizzati negli ultimi anni per la determinazione degli obiettivi di Patto. Il comma 489 richiede infatti di tenere anche conto, per ciò che riguarda il comparto dei Comuni, di: *“maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali”*. Si tratta di elementi che non è possibile considerare a priori per l'assenza di informazioni quantitative affidabili, che pertanto potranno essere considerati solo a seguito di richieste documentate da parte dei Comuni stessi. A fronte di tali richieste si utilizzerà una “riserva di obiettivo” che può essere determinata in circa 100 milioni di euro.

Nello schema proposto viene dunque ripartito tra i Comuni **un obiettivo finanziario complessivo di 3.653 mln.** di euro. Questo schema favorisce direttamente l'attuazione della nuova contabilità, diminuisce i rischi di *overshooting* (avanzi di Patto in eccesso) ed è utile sotto il profilo del controllo centrale sul rispetto dei saldi di finanza pubblica perché fissa a priori l'ammontare complessivo del vincolo assegnato a ciascun ente.

Il riparto dell'obiettivo finanziario tra l'ammontare dell'FCDE e il residuo da considerare come obiettivo di Patto viene “deciso” autonomamente dal singolo ente, che risulta così incentivato alla completa emersione del proprio FCDE, in quanto questo determina un minor valore dell'obiettivo di Patto.

Il vincolo generale per il comparto sarà quindi:

Obiettivo finanziario complessivo 2015 (3.653 mln.)

=

Obiettivo Patto 2015 (1.803 mln.) + FCDE stima Mef (1.750 mln.) + riserva co. 489 (100 mln)

Per il singolo Comune:

Obiettivo finanziario complessivo

meno

FCDE imputato in bilancio

uguale

Obiettivo di Patto 2015

Tale ammontare risulterà poi ridotto per effetto degli ulteriori spazi assegnati ai Comuni con oneri compresi tra quelli indicati al comma 489 della Legge di stabilità (ved. successivo par. 3).

Appare, in ogni caso, auspicabile che gli strumenti disponibili per la redistribuzione in corso d'anno di spazi finanziari, a livello sia nazionale che regionale, vengano orientati – anche attraverso opportune integrazioni degli attuali disposti normativi – a ridurre le eventuali eccedenze di obiettivo di Patto che potrebbero risultare dall'applicazione del metodo, a seguito dell'emersione dell'effettivo ammontare dell'FCDE. Si ritiene parimenti auspicabile che le ipotizzate modifiche permettano di utilizzare gli spazi redistribuiti ai fini di un generalizzato allentamento del vincolo a favore dei Comuni coinvolti (superando cioè l'obbligo di utilizzo per

pagamenti di parte capitale), con particolare riguardo ai Comuni di minore dimensione demografica.

2. Modalità di calcolo dell'obiettivo finanziario

Al fine di considerare congiuntamente diversi fattori che incidono sulla sostenibilità ed equità della manovra, l'obiettivo finanziario complessivo viene calcolato e ripartito considerando distintamente due quote:

2.1. Riparto della prima quota dell'obiettivo

Il riparto della prima quota, pari al 60% del totale (2.191,8 mln. di euro), viene effettuato in base alla dimensione della spesa corrente di ciascun Comune, come di seguito specificato, corretta sulla base della variazione della spesa stessa registrata negli ultimi anni disponibili.

2.1.1. Riparto in base alla dimensione della spesa corrente

a) la spesa corrente considerata è quella risultante dai certificati consuntivi del quadriennio 2009-2012, depurata delle spese relative al servizio rifiuti e al Trasporto pubblico locale, in considerazione della variabilità di tali oneri anche per effetto delle diversità di imputazione in bilancio tra i diversi enti e tra i diversi anni esaminati;

b) la spesa media viene calcolata con riferimento a tre dei quattro anni considerati, scartando quello con valore massimo. Vengono così sterilizzati i salti di spesa occasionali, dovuti ad incrementi eccezionali e non ripetuti (ad esempio per interventi statali o regionali finalizzati ad interventi specifici, che si trasformano in maggiore spesa corrente del Comune per un solo esercizio);

c) in caso di mancanza di una o più annualità, il calcolo di cui alla lettera b) viene applicato se i dati disponibili sono relativi ad almeno tre esercizi finanziari; se sono disponibili i dati di due esercizi si utilizza la media semplice; in caso di disponibilità di dati relativi ad un solo esercizio, si considera il relativo valore della spesa netta;

d) sono operate le seguenti modifiche nei casi dei terremoti del 2009 (Abruzzo) e del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto):

- nel caso del terremoto dell'Abruzzo le variabilità eccezionali nel volume della spesa si estendono all'intero quadriennio, per cui è opportuno considerare l'esercizio con valore della spesa corrente netta meno elevato, non applicando i criteri di cui alle precedenti lettere;
- nel caso del terremoto del 2012, la variabilità dovuta all'evento calamitoso si limita al solo esercizio 2012, per cui è possibile applicare il metodo di cui alle lettere a), b) e c) con riferimento al triennio 2009-2011;

e) la base di calcolo viene determinata neutralizzando gli effetti delle riduzioni di risorse intervenute nel quadriennio 2011-2014 sui Comuni maggiori di 1.000 abitanti, per effetto delle seguenti norme:

- dl n. 78 del 2010, art. 14 (circa 2.500 milioni di euro);
- dl n. 201 del 2011, art. 28 (circa 1450 mln.);
- dl n. 95 del 2012, art. 16 (circa 2.500 mln.);
- dl n. 66 del 2014, art. 47 (circa 375 mln.).

Il metodo di applicazione della sterilizzazione è lo stesso applicato negli ultimi anni per il calcolo dell'obiettivo di Patto e ripreso nel comma 489 della Legge di Stabilità 2015, che si riferisce però alle sole riduzioni disposte con il dl n. 78 del 2010.

Il valore di riparto della quota in questione sarà pertanto pari, per ciascun Comune, al valore così determinato:

Spesa corrente media di cui al precedente punto B

per

22,56%

(percentuale media del totale da ripartire sulla base di riferimento, cioè spesa + tagli)

meno

Tagli intervenuti nel quadriennio 2011-14

f) gli eventuali valori negativi che risultano dall'elaborazione descritta vengono riportati a zero e la loro somma viene riportata in diminuzione dei valori positivi e in proporzione di essi.

2.1.2. Correzione in base alla variazione della spesa corrente

Viene introdotta una correzione a favore degli enti che nel periodo 2009-2013 (o 2012, a seconda della disponibilità del dato) hanno ridotto la spesa corrente. Il percorso elaborativo proposto è il seguente:

- a) utilizzo della stessa nozione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo precedente;
- b) calcolo della differenza assoluta tra il valore terminale della serie (di norma il 2013) e il valore medio dei primi due anni considerati (di norma il 2009-2010). Nel caso di valori mancanti, il valore terminale viene sostituito con il valore precedente o, nel caso della coppia di anni iniziali, si procede come indicato alla lettera c); nel caso di assenza di dati relativa a più di due esercizi nel quinquennio, il valore viene posto pari a zero;
- c) calcolo della differenza percentuale come rapporto tra la differenza assoluta di cui alla lettera precedente e la media della spesa del biennio 2009-2010. Nel caso in cui uno dei due valori iniziali sia mancante, esso viene sostituito con il dato relativo al 2011; in caso di presenza di un solo dato sul triennio 2009-11, il dato disponibile

costituisce il valore iniziale; in mancanza dei dati relativi agli esercizi 2009-2011, il valore della percentuale viene posto pari a zero;

d) al fine di evitare eccessi di variabilità nella distribuzione delle variazioni percentuali della spesa così calcolata, le variazioni percentuali più elevate, sia in diminuzione che in aumento, vengono riportate ai valori massimi, rispettivamente, del -20% e +20%;

e) sulla base del vettore normalizzato delle differenze percentuali di spesa, viene redistribuita a favore degli enti con differenze percentuali di spesa negative una riduzione di manovra di importo pari a 350 milioni di euro, in proporzione della percentuale di variazione della spesa applicata alla quota di obiettivo di cui al precedente punto 2.1.1;

f) la riduzione di cui alla lettera e) viene finanziata attraverso un aggravio di pari importo applicato agli enti con variazione di spesa corrente di cui alla lettera c) maggiore o uguale a zero, in proporzione della percentuale di variazione della spesa applicata alla quota di obiettivo di cui al precedente punto 2.1.1;

g) in considerazione delle variabilità di spesa corrente dovute agli eventi sismici intervenuti nel periodo 2009-2013, la correzione di cui al presente punto non si applica ai Comuni coinvolti dagli eventi del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2013 (Toscana), come identificati dalle norme vigenti.

2.1.3. Clausola di salvaguardia

Al fine di contenere le variazioni determinate dal procedimento descritto entro limiti di sostenibilità finanziaria, si applica una clausola di salvaguardia come di seguito specificato:

a) imposizione di limite al peggioramento ammissibile dovuto all'applicazione del nuovo schema rispetto al valore dell'obiettivo 2014 riproporzionato alla quota qui oggetto di riparto entro un massimo del +20%;

b) diminuzione della soglia massima di cui alla precedente lettera per gli enti sperimentatori della nuova contabilità, nella misura di - 19 punti percentuali, compensativi della maggior percentuale di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità sul bilancio di previsione (55%) gravante sugli sperimentatori rispetto agli altri enti (36%);

c) diminuzione della soglia massima di cui alla precedente lettera a) per gli enti colpiti dai terremoti dell'Abruzzo (2009), dell'Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto (2012) e della Toscana (2013) nella misura di - 30 punti percentuali, da considerare ai fini della valutazione delle richieste relative all'applicazione della riserva per gli oneri indicati nel comma 489, lett. e), della Legge di Stabilità per il 2015, di cui al successivo paragrafo 3;

d) imposizione di un limite al miglioramento ammissibile rispetto allo stesso valore di cui alla lettera a), pari al - 38%.

2.2. Riparto della seconda quota dell'obiettivo

La seconda quota dell'obiettivo finanziario è costituita dal 40% dell'ammontare complessivo dell'obiettivo (1.461,2 mln. di euro).

Tale quota **viene ripartita in base alla capacità di riscossione delle entrate proprie** di parte corrente, al fine di assicurare un obiettivo meno severo per i Comuni che registrino una maggiore quota di incassi rispetto agli accertamenti. Tale riferimento permette di considerare una delle determinanti fondamentali della dimensione del Fondo

crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è parte integrante del dimensionamento dell'obiettivo finanziario 2015.

2.2.1. La determinazione delle entrate correnti proprie (accertamenti e riscossioni)

Lo schema di determinazione della capacità di riscossione è contenuto nei prospetti di seguito riportati, attraverso i quali è possibile ovviare in modo pressoché esaustivo alle anomalie e peculiarità che hanno recentemente attraversato la finanza comunale sotto il profilo dei riflessi contabili dei cambiamenti intervenuti:

- la *performance* della riscossione deve essere determinata con riferimento alle sole entrate proprie di ciascun ente, tributarie ed extratributarie, escludendo pertanto le entrate da trasferimenti, con i connessi fenomeni di mancata riscossione dovuta ai ritardi di pagamento dello Stato o delle Regioni, nonché abbattendo gli effetti distorsivi dovuti alla presenza disomogenea e/o periodica di talune voci nei bilanci comunali di diversi esercizi finanziari;

- alcune entrate considerate proprie sotto il profilo strettamente giuridico riguardano, tuttavia,

gettiti sulla cui riscossione il Comune non ha concrete possibilità di intervento; è il caso non solo della compartecipazione all'Irpef (in vigore fino al 2010), non a caso inclusa tra le spettanze gestite dal Ministero dell'Interno, ma anche dell'Addizionale comunale all'Irpef, la cui riscossione segue il percorso dell'Irpef erariale senza alcun sostanziale intervento comunale;

- anche alcune voci iscritte tra le entrate extratributarie comunali (Titolo III) devono essere escluse per via dell'estrema erraticità dell'andamento nel tempo e della alterna presenza nei bilanci comunali. Si tratta, in particolare, dell'intera Categoria 5 – Proventi diversi e della voce “Altri proventi” della Categoria 2;

- deve essere intercettata e neutralizzata l'erronea iscrizione in bilancio delle “entrate da federalismo municipale” riscontrabile a partire dal 2011; si tratta di voci che avrebbero dovuto essere imputate tra le entrate proprie (e quindi da esse facilmente scorporabili), mentre sono frequenti i casi di imputazione tra i trasferimenti statali.

L'indice di capacità di riscossione è il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti da entrate correnti proprie come definite nei punti precedenti. Per evitare distorsioni dovute a differenze nei metodi di accertamento tra i diversi Comuni, la nozione di incassi deve comprendere sia il conto competenza (incassi di quote accertate nello stesso anno di riferimento), sia il conto residui (incassi di quote oggetto di accertamento in esercizi precedenti).

I prospetti seguenti approssimano, sulla base di dati comunemente e ufficialmente disponibili, la riscossione di ciascun ente con le esclusioni sopra indicate, distintamente per il triennio 2008-2010, nel quale non incide la possibile difformità di imputazione in bilancio delle “assegnazioni da federalismo municipale”, e per il biennio 2011-12. Di norma, le voci presenti nella colonna “Accertamenti” sono le stesse replicate nella colonna di destra (Riscossioni), di fonte Certificati consuntivi. Fa eccezione la voce “Spettanze” erogate dal Ministero dell'Interno e pubblicata correntemente nel sito del Ministero stesso, che interviene esclusivamente negli anni 2011 e 2012.

Schema di calcolo della capacità di riscossione (anni 2008-2010)	
ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA E IN CONTO RESIDUI
TOTALE ENTRATE CORRENTI	TOTALE ENTRATE CORRENTI
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Addizionale comunale all'IRPEF	Addizionale comunale all'IRPEF
<i>meno</i>	<i>meno</i>
<i>Compartecipazione Irpef</i>	<i>Compartecipazione Irpef</i>
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Titolo I Categoria 1 – TARSU / TIA	Titolo I Categoria 1 – TARSU / TIA
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Titolo III Categoria 1 – TIA	Titolo III Categoria 1 – TIA
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Entrate da Titolo II	Entrate da Titolo II
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Titolo III: Cat.2 voce "Altri proventi" e Cat. 5 – Proventi diversi	Titolo III: Cat.2 voce "Altri proventi" e Cat. 5 – Proventi diversi
<i>uguale</i>	<i>uguale</i>
Totale Accertamenti (denominatore)	Totale incassi (numeratore)

Schema di calcolo della capacità di riscossione (anni 2011 e 2012)

ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA	RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA E IN CONTO RESIDUI
TOTALE ENTRATE CORRENTI	TOTALE ENTRATE CORRENTI
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Addizionale comunale all'IRPEF	Addizionale comunale all'IRPEF
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Titolo I Categoria 1 – TARSU / TIA	Titolo I Categoria 1 – TARSU / TIA
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Titolo III Categoria 1 – TIA	Titolo III Categoria 1 – TIA
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Entrate da Titolo II	Entrate da Titolo II
<i>più</i>	<i>più</i>
Titolo II Categoria 1 – Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	Titolo II Categoria 1 – Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato (accertamenti)
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Totale spettanze erogate dal Ministero dell'Interno	Totale spettanze erogate dal Ministero dell'Interno
<i>meno</i>	<i>meno</i>
Titolo III: Cat.2 voce "Altri proventi" e Cat. 5 – Proventi diversi	Titolo III: Cat.2 voce "Altri proventi" e Cat. 5 – Proventi diversi
<i>uguale</i>	<i>uguale</i>
Totale Accertamenti (denominatore)	Totale incassi (numeratore)

L'inserimento dell'aggregato "Spettanze" (il totale delle erogazioni di diritto a titolo di assegnazioni che transitano attraverso il Ministero dell'Interno per ciascun Comune) è necessario per gli anni 2011-12 al fine di evitare di dover scorporare l'importo delle assegnazioni da federalismo municipale dai certificati consuntivi dei Comuni che le hanno inserite al titolo I del bilancio, vale a dire tra le entrate proprie, distinguendoli dagli enti che invece le hanno imputate tra le entrate da trasferimento statale.

La correzione indicata permette, infatti, di scorporare dai bilanci di tutti gli enti le entrate da trasferimento statale, comprensive delle assegnazioni da federalismo municipale ovunque imputate, utilizzando l'importo approssimato dei trasferimenti statali rappresentato dalle Spettanze del Ministero dell'Interno. A tal fine, il valore degli accertamenti da Trasferimenti statali viene sommato (e quindi reinserito) nell'aggregato delle entrate correnti totali già ridotto di tutti i trasferimenti pubblici registrati nei consuntivi. Il valore reinserito è quello relativo agli accertamenti (sia nella colonna Accertamenti che in quella Riscossioni).

All'aggregato così ottenuto viene poi sottratto (in ambedue le colonne) il valore delle Spettanze, che – in quanto ammontare delle assegnazioni di diritto da Ministero dell'Interno – corrisponde di norma alla quasi totalità degli accertamenti comunali per trasferimenti statali, che per loro natura devono essere considerate in pari misura sia sotto il profilo dell'accertamento, che per ciò che riguarda l'incasso (in coerenza con i nuovi principi contabili, che escludono tutti i trasferimenti dal computo delle entrate di

dubbia esigibilità). Nei casi di importo negativo del totale delle spettanze di pertinenza di un Comune, all'ente interessato viene imputato un valore pari a zero.

2.2.2. Il procedimento di calcolo dell'indice medio di riscossione

Vengono di seguito riepilogati i passi necessari per il calcolo, fermo restando lo schema sopra riportato e descritto, per la definizione delle grandezze di base necessarie:

- a) si considerano gli esercizi relativi al quinquennio 2008-12, per i quali viene calcolato il rapporto tra Riscossioni e Accertamenti, come individuati sulla base dei criteri del paragrafo precedente;
- b) vengono selezionati ed esclusi dai passi successivi i due anni con valore del rapporto, rispettivamente, massimo e minimo, al fine di minimizzare l'effetto di casi eccezionali;
- c) il rapporto tra somma delle riscossioni e somma degli accertamenti degli anni non esclusi (di norma 3 esercizi) rappresenta l'indice sintetico della capacità di riscossione di ciascun ente;
- d) il rapporto in questione comprende le riscossioni in conto residui e può pertanto superare il 100%. Nei casi di superamento, l'indice sintetico viene posto uguale a 1 (100% di accertamenti realizzati);
- e) il metodo descritto è applicabile compiutamente se i dati di base disponibili riguardano almeno 4 esercizi. Nel caso di disponibilità di un numero inferiore di dati sul quinquennio 2008-12, il valore viene posto uguale alla media tra indice calcolato sui dati disponibili (senza alcuna esclusione) e l'indice corrispondente al 25° percentile della distribuzione in ordine crescente degli indici di riscossione sintetici (94,0345%).

Il procedimento indicato deve essere adattato alle particolari situazioni dovute agli eventi sismici del 2009 e del 2012, che hanno determinato la parziale inapplicabilità dello schema di determinazione delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo dell'indice medio di riscossione, con riferimento al biennio 2011-2012.

Nel caso del terremoto dell'Abruzzo (2009), i trasferimenti statali a sostegno dei territori colpiti per gli anni 2011 e 2012 non trovano riscontro nelle spettanze del Ministero dell'Interno, in quanto erogati attraverso altri canali. Pertanto, il periodo di riferimento viene limitato agli esercizi 2008-2010 e la percentuale di riscossione di cui alla lettera *c*) viene determinata sui dati disponibili del triennio indicato senza alcuna esclusione. Il limite di 4 esercizi di cui alla lettera *e*) viene in questo caso ridotto a tre esercizi.

Nel caso del terremoto dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, lo stesso fenomeno è rilevabile sulle entrate del 2012. Il metodo sopra indicato si applica integralmente, ma con riferimento agli esercizi 2008-2011.

2.2.3. Il riparto della quota residua dell'obiettivo finanziario in base all'indice medio di riscossione

- a) il complemento a 1 delle percentuali di riscossione costituisce il vettore di riferimento dell'obiettivo residuo, pari al 40% dell'obiettivo finanziario complessivo;
- b) agli enti con minore capacità di riscossione (il cui complemento a 1 è quindi maggiore) viene attribuita una quota maggiore dell'obiettivo; agli enti con maggiore capacità di riscossione (il cui complemento ad 1 è prossimo o pari a zero) viene comunque attribuito un valore minimo dell'indice pari al 3%;

- c) al fine di minimizzare l'impatto di andamenti anomali o di dati di origine imprecisi, il valore minimo dell'indice di riscossione viene posto pari al 70% (indice di mancata riscossione massimo pari a 30%);
- d) al fine di mantenere la necessaria coerenza tra l'ammontare di obiettivo residuo da assegnare e la dimensione finanziaria dell'ente, tutte le percentuali sono moltiplicate per la media delle entrate da riscossione e da accertamento registrate per ciascun ente sull'intero periodo, aumentate di 19 punti percentuali per gli enti sperimentatori, tenuto conto della maggior percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità loro richiesta (55% vs 36%);
- e) nel caso dei Comuni coinvolti dai terremoti del 2009 e 2012, la media di cui alla lettera d) si calcola sui dati dei soli esercizi considerati al precedente punto 2.2.2.
- f) l'obiettivo residuo di ciascun ente è calcolato attribuendogli una frazione della quota di obiettivo qui oggetto di riparto proporzionale all'ammontare di cui alla precedente lettera c).

La somma dei due riparti di cui ai sottoparagrafi 2.1 e 2.2.3 costituisce l'obiettivo finanziario per il 2015, raggiungibile da ciascun ente attraverso l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità in fase di previsione e, per la parte restante, attraverso il vincolo di Patto, secondo lo schema indicato nella Sintesi della proposta (par. 1).

Come indicato a conclusione del sottoparagrafo 1.1, appare auspicabile l'adozione di strumenti redistributivi idonei, collegati ai dispositivi già vigenti in materia, al fine di assicurare l'assegnazione di spazi finanziari aggiuntivi a quegli enti che – a seguito dell'emersione dell'effettivo ammontare dell'FCDE – risultino gravati da un obiettivo di Patto sproporzionato rispetto alla dimensione complessiva della manovra finanziaria 2015, in applicazione del metodo di cui alla presente nota. Gli eventuali eccessi di aggravio potrebbero risultare particolarmente penalizzanti per taluni Comuni di minore dimensione demografica, ovvero per situazioni di particolare rigidità del bilancio e della gestione delle entrate non pienamente interpretate dalle cautele adottate nella formulazione del metodo.

3. Riparto delle riserve indicate dal comma 489 della Legge di Stabilità

Come si è detto nella sintesi della proposta, il riparto effettuato eccede la dimensione effettiva dell'obiettivo finanziario necessario per circa 100 milioni di euro. Tale quota è stata inserita al fine di assicurare l'applicabilità degli ulteriori criteri indicati dal comma 489 della Legge di stabilità.

Nel caso di presentazione di una proposta integrativa o alternativa rispetto al riparto dell'obiettivo di Patto, infatti, tale proposta deve essere formulata “anche tenendo conto”, per quanto riguarda il comparto dei Comuni, di una complessa serie di oneri, generalmente non rilevabili sulla base dei bilanci dei Comuni o da altre fonti documentali. Si tratta in particolare di ridurre i vincoli finanziari, “fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto”, in corrispondenza di:

- maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi,
- interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio,
- esercizio della funzione di ente capofila,
- oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali.

In assenza di più precise indicazioni normative sul periodo di riferimento degli oneri indicati, si ritiene che gli spazi finanziari integrativi da assegnare per l'anno 2015 possano essere concessi in relazione a oneri da sostenere nell'anno stesso.

L'applicazione del disposto normativo non può che essere condotta sulla base di richieste da parte degli enti che si trovano a sostenere uno o più degli oneri indicati, dovendosi quindi indicare modalità e tempi adeguati.

Appare, in primo luogo, opportuno predeterminare la dimensione quantitativa degli spazi finanziari assegnabili nel 2015 in corrispondenza dei diversi casi previsti dalla norma, come di seguito indicato:

- a) spese per eventi calamitosi: 10 mln. di euro;
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio: 40 mln. di euro;
- c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 mln. euro;
- d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 mln. di euro.

Al fine di sostenere gli interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto, gli oneri relativi sono considerati tra quelli di cui alla lettera *b*).

Alcune delle situazioni di svantaggio dovute alle maggiori spese sostenute dagli enti capofila possono trovare riscontro nel processo di acquisizione di dati a fini di riequilibrio nei confronti degli altri Comuni associati svolto dall'IFEL per conto di Anci già dallo scorso anno e tuttora vigente, ai sensi del comma 6-bis, art. 31, della legge n. 183 del 2011. Nella valutazione delle richieste relative alla lettera *c*) si tiene conto delle variazioni di obiettivo dovute a tale norma.

Gli enti comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nell'anno 2015 le spese relative alle fattispecie sopra indicate, entro un termine necessariamente perentorio da determinarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto di adozione dei nuovi criteri di determinazione degli obiettivi di cui al comma 489 della Legge di stabilità. La richiesta dovrà essere presentata attraverso il sistema web della Ragioneria generale dello Stato,

Le richieste di spazi per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono tendenzialmente soddisfatte per intero, fino a concorrenza della quota di cui alla lettera *b*). Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) vengono ridotte in misura proporzionale, al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera *b*) sia riservato un importo pari ad almeno 20 milioni di euro. Alle richieste per oneri da sostenere in relazione all'applicazione di accordi transattivi connessi alle bonifiche è comunque riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro, a condizione che l'accordo oggetto della richiesta sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2012.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie indicate, gli spazi finanziari sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Qualora la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili, la parte residuale è attribuita ai comuni che non hanno presentato richiesta di spazi finanziari ai sensi del presente comma, in misura proporzionale agli obiettivi di ciascun ente.

4. Determinazione provvisoria degli obiettivi 2016-18

Alla luce delle indicazioni di cui al comma 489 della Legge di stabilità, l'ammontare dell'obiettivo del Patto di stabilità per il triennio 2016-18 risulta aumentato di un

importo pari in valore assoluto a 275 milioni di euro. Tale incremento corrisponde ad una percentuale dell'obiettivo finanziario individuato per il 2015 (3.653 mln. di euro) pari a circa il 7,5 %.

Nelle more della valutazione dell'effettivo ammontare dell'accantonamento dell'FCDE nei bilanci di previsione 2015, gli obiettivi finanziari per il 2016-18 possono essere fin d'ora determinati incrementando ciascun obiettivo finanziario della percentuale approssimabile nel 7,5%, come risulta dai dati di riepilogo allegati, non arrotondati alle migliaia di euro.

Tale determinazione va intesa come provvisoria, poiché è fin d'ora prevedibile che già nel corso del 2015 potranno essere valutati criteri diversi per la regolazione finanziaria del triennio 2016-18, venendo meno l'incertezza sulla dimensione e la distribuzione dell'FCDE e dei relativi accantonamenti.

Si ricorda che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è disciplinato per gli enti locali dall'articolo 167 del TUEL (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). Esso ha sostituito il "Fondo svalutazione crediti", introdotto, in attesa dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili, dall'articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, il quale aveva stabilito a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali dovessero iscrivere nel bilancio di previsione un "fondo svalutazione crediti" di importo non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, al fine di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità – precisano i principi contabili vigenti per gli enti locali² – ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili: si tratta di crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è diventata dubbia e diffide la riscossione per condizioni oggettive. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è previsto che sia stanziata nel bilancio di previsione degli enti locali una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). La quantificazione degli stanziamenti del Fondo in bilancio va adeguatamente motivata nella relazione previsionale e programmatica ed il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In base al "Principio applicato della contabilità finanziaria" – paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, annesso al decreto legislativo n. 118 del 2011, nel primo esercizio di applicazione (2015) è previsto lo stanziamento in bilancio di una quota pari almeno al 36%

² Cfr. l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - aggiunto dal D.Lgs. n. 126/2014 - relativo al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", nella parte relativa all'accertamento dell'entrata e alla relativa imputazione contabile.

dell'importo dell'accantonamento, come quantificato nell'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione. Tale quota è invece pari almeno al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento quantificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione, nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%. A decorrere dal 2019, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio e nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso. L'importo complessivo del fondo accantonato nell'avanzo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Con riferimento al riaccertamento dei residui attivi, si ricorda, infine, che la nuova formulazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante i principi contabili generali e applicati, prevede, al comma 4, il riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi per verificare le ragioni del loro mantenimento o la reimputazione all'esercizio nel quale sono esigibili. Possono essere conservati tra i residui attivi solo le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e tra i residui passivi solo le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Il comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, novellando il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183/2001, ha disposto che nel saldo finanziario, valido ai fini del patto di stabilità interno, rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si tratta di una novità rispetto alla disciplina precedente, che non considerava invece rilevanti ai fini del patto di stabilità interno gli stanziamenti del "Fondo svalutazione crediti" (l'analogo fondo sostituito dal Fondo crediti di dubbia esigibilità) in quanto "non impegnabili". Sul punto la Circolare n. 6 del 2014, relativa all'applicazione del patto di stabilità per il 2014, ribadisce espressamente che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per

definizione, il “fondo svalutazione crediti” in quanto l'importo accantonato, secondo i principi contabili, «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali). Ne conseguiva, pertanto, che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo nell'avanzo di amministrazione accantonato per tale finalità, non rilevava ai fini del patto di stabilità interno.

La possibilità, introdotta dalla presente disposizione, per ciascun comune di poter ridurre il proprio obiettivo in termini di patto di stabilità interno per un importo pari all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità consente ai medesimi di poter decidere in autonomia quante risorse inserire nel fondo, diminuendo la capacità di spesa corrente, e quante attribuire al patto.

Il comma 2, in ciascuno degli anni 2015-2018, attribuisce ai comuni degli spazi finanziari relativamente alle seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazioni del decreto in esame lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi dalle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Gli spazi finanziari concessi ammontano a 10 mln di euro;
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Gli spazi finanziari concessi sono di 40 mln di euro;
- c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila. Gli spazi finanziari concessi ammontano a 30 mln di euro;
- d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio. Gli spazi finanziari concessi sono determinati in 20 mln di euro.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, al verificarsi di eventi naturali, calamità naturali o connessi con l'attività dell'uomo, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni

Il comma 3 dispone che i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente all'anno 2015, ed entro il 10

maggio, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese elencate al precedente comma 2. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi, pari a 40 mln di euro, di cui alla lettera *b)* del comma 2, relativi alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Si dispone che nel caso in cui le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto superino l'ammontare complessivo di 20 mln di euro, siano ridotte proporzionalmente le quote riguardanti le fattispecie di spesa di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 2, in modo tale da assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera *b)* sia riservato un importo di 20 mln di euro. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Se, invece, la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la medesima procedura prevista ai sensi del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la definizione dei criteri e delle modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna.

Il comma 4, per l'anno 2015, con riferimento alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui al comma 2, lettera *b)*, stabilisce che la comunicazione degli spazi finanziari di cui si necessita, è effettuata dai comuni, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la predetta Struttura di Missione comunica alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e concernente misure di

riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali.

Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

La delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ha assegnato, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 che si sono rese disponibili a seguito della ricognizione e della riprogrammazione oggetto di precedente delibera approvata dal CIPE, 400 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Il comma 5 con riferimento alla richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, nell'anno 2015 e finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, dispone che la stessa può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo attribuito ai comuni capofila per la gestione di funzioni e servizi in forma associata in attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Si ricorda che l'articolo 6-*bis* dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi.

Il comma 6 novella l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducendo il comma 6-*ter* che, per l'anno 2015, fissa al 15 luglio 2015 e non più al 30 aprile 2015, il termine per la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, degli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata. Tale comunicazione avviene sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al citato comma 6-*bis*, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta

del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Si ricorda che l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, al punto 2.1.3, al fine di contenere le variazioni richieste agli enti entro limiti di sostenibilità finanziaria, applica una clausola di salvaguardia come di seguito specificato:

- a) imposizione di limite al peggioramento ammissibile dovuto all'applicazione del nuovo schema rispetto al valore dell'obiettivo 2014 riproporzionato alla quota qui oggetto di riparto entro un massimo del +20%;
- b) diminuzione della soglia massima di cui alla precedente lettera per gli enti sperimentatori della nuova contabilità, nella misura di -19 punti percentuali, compensativi della maggior percentuale di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità sul bilancio di previsione (55%) gravante sugli sperimentatori rispetto agli altri enti (36%);
- c) diminuzione della soglia massima di cui alla precedente lettera a) per gli enti colpiti dai terremoti dell'Abruzzo (2009), dell'Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto (2012) e della Toscana (2013) nella misura di - 30 punti percentuali, da considerare ai fini della valutazione delle richieste relative all'applicazione della riserva per gli oneri indicati nel comma 489, lett. e), della Legge di Stabilità per il 2015, di cui al successivo paragrafo 3;
- d) imposizione di un limite al miglioramento ammissibile rispetto allo stesso valore di cui alla lettera a), pari al - 38%.

Il comma 7 per i comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, ridetermina in diminuzione la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La nuova sanzione si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

Il comma 8 sostituisce il primo periodo del comma 145, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo, per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche di cui al comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, l'individuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza unificata, per ciascun ente beneficiario degli importi relativi:

- a) all'esclusione dai saldi di cui al comma 46³ della medesima legge n. 190 del 2014, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
- b) all'esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
- c) all'esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

È previsto un obbligo di comunicazione degli enti interessati al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, del valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese in esame.

In base al comma 144, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014, avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

Il comma 9 aggiunge il comma 3-*ter* all'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 prevedendo che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta

³ Si tratta sostanzialmente di due saldi:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

Il comma 10 rimanda all'allegata tabella 2, l'ammontare delle riduzioni della spesa corrente e del corrispondente versamento che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014.

Ai sensi del citato comma 418, le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle citate riduzioni di spesa, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Articolo 2

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;

b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di

cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.».

3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis,

secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

L'articolo 2 introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014. Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici. Il decreto n. 118 era originariamente articolato in tre titoli: il titolo I (artt. 1-18) relativo ai principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali; il titolo II (artt. 19-35) relativo ai principi contabili per il settore sanitario; il titolo III (artt. 36-38), relativo alle disposizioni finali e transitorie, disciplina, in particolare, all'articolo 36 la sperimentazione.

Il decreto legislativo fissa, all'allegato 1, i principi generali contabili, cioè le regole fondamentali di carattere generale degli ordinamenti contabili armonizzati.

Tra questi si segnala, oltre al principio dell'equilibrio di bilancio, corollario del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il nuovo principio della competenza finanziaria, cioè il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese.

Successivamente, sulla base dei risultati della sperimentazione, il decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014, ha provveduto a novellare numerosi articoli del titolo I del provvedimento, in particolare introducendo un nuovo titolo III recante la disciplina della materia per le regioni (Ordinamento finanziario e contabile delle regioni – artt. da 36 a 73) ed aggiungendo un nuovo titolo IV (Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale), che allinea il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) alla normativa armonizzata recata dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il **comma 1** dispone in materia di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilendo che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il predetto riaccertamento straordinario dei residui, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del

2011, la procedura di nomina di un commissario per la predisposizione d'ufficio della deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente alla predisposizione del rendiconto 2014 da sottoporre al consiglio, prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, presuppone la determinazione in via definitiva dell'importo dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 in base al previgente ordinamento contabile. Tale operazione consiste nel verificare se permangono le ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e corrisponde a ciò che, annualmente, gli enti eseguono in sede di rendiconto per accertare il risultato di amministrazione dell'esercizio.

Il suddetto comma 7 stabilisce in proposito che al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo principio della competenza finanziaria, le regioni e gli enti locali, escluse le amministrazioni che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Il **comma 2** apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, al comma 7 non si prevede più l'esclusione degli enti in sperimentazione nel 2014 dalla procedura di approvazione del rendiconto 2014 contestualmente al riaccertamento straordinario dei residui. Inoltre, si introduce il comma 17-*bis* stabilendo che gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a)⁴, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il **comma 3** dispone che nell'esercizio 2015 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte

⁴ Il comma 7, lett. a) del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede la cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura.

corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

Si ricorda che la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili è cessata al 31 dicembre 2014, atteso che, come disposto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 essa ha durata triennale, decorrente dal 2012.

La sperimentazione ha interessato (dal 1° gennaio 2012) 4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali – i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche. La sperimentazione della riforma è stata estesa nel corso del 2014 ad ulteriori 300 enti.

Si ricorda che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è disciplinato per gli enti locali dall'articolo 167 del TUEL (di cui al D.Lgs. n. 267/2000).

Esso ha sostituito il “Fondo svalutazione crediti”, introdotto, in attesa dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili, dall'articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, il quale aveva stabilito a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali dovessero iscrivere nel bilancio di previsione un “fondo svalutazione crediti” di importo non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, al fine di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci.

Il Fondo crediti di dubbia e esigibilità - precisano i principi contabili vigenti per gli enti locali - ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili: si tratta di crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è diventata dubbia e diffide la riscossione per condizioni oggettive. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è previsto che sia stanziata nel bilancio di previsione degli enti locali una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). La quantificazione degli stanziamenti del Fondo in bilancio va adeguatamente motivata nella relazione previsionale e programmatica ed il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il **comma 4** novella l'articolo 200 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) prevedendo una nuova fattispecie di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi⁵, ovvero le altre fonti di

⁵ L'articolo 200 del TUEL prevede le seguenti forme di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
- b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Secondo tale ultima disposizione, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

- ❖ imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni);
- ❖ derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,
- ❖ derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato;
- ❖ derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento;
- ❖ derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
- ❖ l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:
 - per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
 - al riequilibrio della gestione corrente;
 - per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo svalutazione crediti);
 - al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Il **comma 5** attribuisce agli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 la possibilità di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera *e*), del medesimo articolo 243-*bis*, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai sensi di tale ultima disposizione l'ente può ripianare la predetta quota di disavanzo fino all'esercizio 2042 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. A tal fine, i predetti enti hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell' articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.

Si ricorda che l'articolo 243-*bis* del TUEL consente ai comuni e alle province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario di ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della citata deliberazione, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Tra l'altro l'ente, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, è tenuto, tra i vari adempimenti, ai sensi del comma 8, lettera *e*), del medesimo articolo 243-*bis*, ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione.

Il **comma 6** dispone che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

diversi da quelli finanziari e sanitari" e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

Articolo 3

(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «delle capacità fiscali nonché dei» sono

sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacità fiscali e i»

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.»

4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:

«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre

2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Il **comma 1** prevede, a decorrere dall'anno 2016, il pagamento, entro il 31 marzo, da parte del Ministero dell'interno e in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 (Fondo di solidarietà comunale) del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

Si ricorda che il capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta per il triennio 2015-2017 i seguenti stanziamenti di bilancio in termini di competenza:

Anno 2015 – 4.525.866.190 euro

Anno 2016 – 4.526.074.987 euro

Anno 2017 – 4.586.102.156 euro

Il **comma 2** dispone che, a decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme per i comuni interessati dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il **comma 3** novella il comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 relativo al riparto del 20 per cento del fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario. In particolare, si specifica che il riparto tra i comuni della quota in esame, tra l'altro, non avviene più sulla base delle capacità fiscali ma sulla base delle differenze tra le capacità fiscali.

Il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i comuni oltre che sulla base delle differenze tra le capacità fiscali anche

sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Inoltre, al comma 380-*quater* è aggiunto un ulteriore periodo che determina, per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard (TASI all'1 per mille), nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Il **comma 4** aggiunge un ulteriore periodo al comma 435, della legge n. 190 del 2014 relativo alla riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale. In particolare, si specifica che la misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;
- b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al DPCM del 1° dicembre 2014, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 435 nel definire il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, ha stabilito una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge di stabilità medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Tale fondo – che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale – è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, ed è disciplinato dai commi 380-380-*quater* della legge di stabilità 2013, come introdotti dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 380-*ter*, della legge di stabilità quantifica la dotazione del Fondo per gli anni 2015 e successivi in 6.547,1 milioni di euro. Tale dotazione è assicurata, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Nella legge di bilancio per gli anni 2015-2017 (legge n. 191/2014 e relativo D.M. 29 dicembre 2014 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo (cap. 1365/Interno) presenta per il 2015 una dotazione pari a 4.525,9 milioni di euro, in quanto – oltre alla riduzione di 1.200 milioni disposta con Nota di variazioni – già a legislazione vigente sulla dotazione del Fondo, come determinata dal citato comma 380-ter, risultavano apportate le riduzioni disposte ai sensi di disposizioni legislative intervenute nel corso dell'anno, nonché le variazioni compensative necessarie per tenere conto dell'effettivo gettito dell'IMU propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 380-ter della legge n. 228/2012.

Si rammenta infine che l'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto che i comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di personale)

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *d*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»

Il **comma 1** dispone la disapplicazione - al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 - della 'sanzione' del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione).

La ricollocazione del personale del Province si configura come uno degli snodi attuativi salienti di quel processo di riordino funzionale ed istituzionale delle Province che - dopo

il fallito tentativo operato con i decreti-legge n. 201 del 2011 (articolo 23) e n. 95 del 2012 (articoli 17 e 18), travolti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 per violazione dell'articolo 77 della Costituzione ossia illegittimo utilizzo della decretazione d'urgenza - è stato condotto con la legge n. 56 del 2014, quale riforma di sistema dell'ordinamento degli enti locali (Città metropolitane, Province, unioni o fusioni di Comuni) "in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione". Alla legge n. 56 ha fatto seguito l'accordo tra Stato e Regioni in Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 e, sul versante governativo centrale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali"). Indi la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è intervenuta (articolo 1, commi 418 e 420) con alcune previsioni (ossia: un 'taglio' - aggiuntivo rispetto a quello disposto con l'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 - della spesa corrente delle Province, di 1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016, 3 miliardi per il 2017; il divieto loro di ricorrere a mutui, salvo che per edilizia scolastica e strade; il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, di acquisire personale comandato, di attivare incarichi a contratto, di instaurare rapporti di lavoro flessibile). La medesima legge n. 190 del 2014 ha disposto (articolo 1, comma 421) a decorrere dal 1° gennaio 2015, che la dotazione organica delle Province o delle Città metropolitane (nonché Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, salvo loro deliberazione di una riduzione superiore) nelle Regioni a statuto ordinario, sia ridotta in misura rispettivamente pari al 50 e al 30 per cento della spesa del personale che fosse di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (8 aprile 2014) - dal che consegue una determinazione in via legislativa del personale soprannumerario. Indi la circolare ministeriale n. 1 del 2015 (del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie) ha dettato le "linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)".

Senza addentrarsi in un processo di attuazione invero complesso (cfr. altresì la relazione 2015 della Corte dei Conti su "Il riordino della Province. Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari"), basti qui ricordare come la riforma dettata con la legge n. 56 del 2014 abbia mantenuto alcune funzioni fondamentali alle Province (articolo 1, commi 85 e 86), prevedendo per le altre funzioni il trasferimento ad altri soggetti territoriali. Momento essenziale del processo di riordino delle Province è dunque la riassegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

Peraltro, alcune previsioni vigenti su altre materie potrebbero 'interferire' con la ricollocazione del personale provinciale presso gli enti destinatari delle funzioni trasferite, giacché esse pongono il divieto di assunzione di personale sotto qualsiasi forma (in funzione sanzionatoria rispetto all'inadempimento di alcuni obblighi amministrativi). Rientrerebbe in tale divieto anche il personale provinciale da accogliere a corredo del trasferimento di funzioni. A scongiurare tale effetto mira il **comma 1** ricordato.

Del pari, esso mira ad evitare che quel divieto, a mo' di sanzione, di assunzione di personale 'interferisca' - oltre che con la ricollocazione del personale provinciale - con altra previsione (recata dalla legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, comma 424).

Secondo tale ultima previsione (valevole per gli anni 2015 e 2016), le Regioni e gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato (nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente) all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie (vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge n. 190) e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (ed esclusivamente per tale ultima finalità, le Regioni e gli enti locali destinano altresì la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario).

In particolare, il divieto di assunzione - che scatterebbe in assenza della diversa previsione, recata appunto dal **comma 1** - concerne diverse fattispecie.

La prima concerne *il mancato rispetto - per il 2014 - dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti*.

A rilevare qui è quanto statuito dal decreto-legge n. 66 del 2014, entro un'azione legislativa circa i debiti della pubblica amministrazione per mancati pagamenti, volta a favorirne l'estinzione ed a prevenirne la nuova formazione. Per quest'ultimo riguardo, l'articolo 41 ("Attestazione dei tempi di pagamento") di quel decreto-legge n. 66 ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni (individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001)⁶ sia di allegare ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini (previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modificazioni) sia di riportare il cd. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

I termini ordinari per il pagamento nelle transazioni commerciali in cui la parte debitrice sia una pubblica amministrazione sono fissati - dalla Direttiva 2011/7/UE - in 30 giorni, termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni. A quest'ultimo termine fa riferimento l'articolo 44 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014, stabilendo che i pagamenti tra le amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni dalla definizione delle

⁶ Ossia: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

condizioni per l'erogazione, ovvero dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione.

In caso di superamento di tali termini, l'articolo 41 del decreto-legge n. 66 prevede che nelle relazioni al bilancio consuntivo o di esercizio delle pubbliche amministrazioni debbano altresì essere indicate le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti (dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile).

E qualora siffatte attestazioni evidenzino un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modificazioni (di recepimento delle norme dell'Unione prescriventi termini per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), è prevista la misura sanzionatoria per le amministrazioni pubbliche (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale) consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione) nell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 41, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014)⁷.

Altra fattispecie di divieto di assunzione - che scatterebbe in assenza della diversa previsione, recata dal **comma 1** - concerne *il mancato rispetto del Patto di stabilità interno*. La misura sanzionatoria (invero già posta dal decreto-legge n. 112 del 2008: articolo 76, comma 4) è prevista sia dall'articolo 31, comma 26, lettera *d*) della legge n. 183 del 2011 sia dall'articolo 1, comma 462, lettera *d*) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), e si riferisce all'anno successivo a quello in cui si registri lo 'sforamento' del Patto di stabilità interno, quale divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Dunque, in caso di mancato rispetto nel 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o del Patto di stabilità interno - come anche del termine per l'invio della relativa documentazione - non opera, per volere del **comma 1**, la 'sanzione' del divieto di qualsivoglia assunzione di personale da parte dell'amministrazione interessata, qualora (e solo in tal caso) si tratti di ricollocazione del personale un tempo provinciale.

Il **comma 2** prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione

⁷ Altra disposizione - ma essa non rileva qui - del medesimo decreto-legge n. 66 (articolo 41, comma 3) interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011). La disposizione ne limita l'applicazione in favore dei soli enti locali che risultino essere rispettosi dei tempi di pagamento. Ad essi soltanto, dunque, si applica la riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno, sulla base dei criteri, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- *non maggiormente specificata mediante rinvio normativo* - sia trasferito presso di essa.

Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente.

Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa.

Il **comma 3** novella l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014.

Quella disposizione del 2014 ha rimodulato il *turn-over* negli enti territoriali.

A tal fine essa ha previsto che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno procedano ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017, e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Ed ancora ha previsto, quella disposizione del 2014, che a decorrere dall'anno 2014 sia consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Ebbene, la novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Il **comma 4** novella l'articolo 41, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione - si è ricordato sopra - che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Ebbene, la novella esclude dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 1 e 10 del decreto-legge n. 35 del 2013. Delle disposizioni così richiamate, l'articolo 32 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto per il 2014 un incremento della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, al fine di assicurare alle regioni e agli enti locali la liquidità necessaria ai suddetti pagamenti di debiti⁸ maturati alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di restituzione) di 6

⁸ Ossia: debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se

miliardi di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali delle tipologie indicate di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013. La norma ha finalizzato espressamente l'incremento di risorse a garantire il rispetto dei tempi di pagamento (previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 192 del 2012, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2011/7/UE, sostitutiva della precedente direttiva 2000/35/CE relativa ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali concernenti contratti di fornitura di beni e servizi sia tra privati che tra privati e pubbliche amministrazioni).

Dell'articolo 32 citato del decreto-legge n. 66 del 2014, il comma 2 - che qui viene novellato - rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita con la Conferenza Unificata, entro il 31 luglio 2014, la distribuzione dell'incremento tra le tre sezioni del Fondo (ossia: sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, gestita da Cassa depositi e prestiti; sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze; sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gestito dal medesimo Ministero) e la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle regioni e agli enti locali delle relative risorse, ivi incluse le Regioni e gli enti locali che non abbiano avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.

Quanto alle altre disposizioni richiamate dal **comma 4** - vale a dire i commi 1 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 - essi hanno, rispettivamente, escluso dal patto di stabilità alcune tipologie di pagamenti⁹ sostenuti nel 2013 dagli enti locali (per un importo complessivo di 5 miliardi) ed istituito, come già ricordato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo [243-bis](#) del [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

⁹ Ossia i pagamenti: *a*) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; *b*) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei Comuni; *c*) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'[articolo 194 del Testo unico degli enti locali \(decreto legislativo n. 267 del 2000\)](#).

Articolo 5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali

avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

L'articolo dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà:

- ✓ capienza della dotazione organica;
- ✓ programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
- ✓ deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale;
- ✓ comunque rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio;
- ✓ divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale - a pena di nullità - fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito.

Modalità e procedure del transito di questo personale sono da definirsi con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 190 del 2014, che a sua volta rinvia all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Fu la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale - legge n. 65 del 1986 - a prevedere che "gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi" (articolo 12). Il decreto legislativo n. 112 del 1998 conferì alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, prevedendo altresì che il servizio di polizia regionale e locale fosse disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

A seguito della riforma costituzionale del titolo V del 2001, la materia della polizia amministrativa locale è stata attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione).

Siffatto personale - sono circa 2.700 unità, nelle Regioni a statuto ordinario, si legge nella relazione tecnica - risulta investito dalla rideterminazione delle funzioni provinciali configurata dalle legge n. 56 del 2014 (dell'unico suo articolo, cfr. i commi 85 e 86). Essa ha mantenuto in capo alle Città metropolitane e alle Province, tra l'altro, le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e regolazione della circolazione stradale – settori in cui tipicamente opera la polizia provinciale – senza statuire in ordine all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo (articolo 1, comma 85, lettere a) e b)).

Il conseguente riordino delle funzioni relative alla polizia municipale - materia, si è ricordato, di competenza regionale residuale - spetta alle Regioni (cfr. articolo 1, comma 89).

La medesima legge n. 56 del 2014 rimette ad un accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'individuazione puntuale da parte di Stato e regioni delle funzioni amministrative oggetto del riordino e delle relative competenze (articolo 1, comma 91).

Ebbene, tale accordo è intervenuto l'11 settembre 2014. Si è convenuto che, nel rispetto del principio di coerenza dell'ordinamento, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge di delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici, lo Stato e le regioni sospendano l'adozione di provvedimenti di riordino fino all'entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale entrata in vigore, le predette funzioni continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle Città metropolitane.

Tra le deleghe in questione è espressamente richiamata la delega in materia di riforma delle forze di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge-delega in materia di riforma della Pubblica Amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato e, al momento della pubblicazione di questo *dossier*, all'esame della Camera dei deputati (A.C. n. 3098). Quella disposizione del disegno di legge espressamente annovera nell'oggetto di delega "il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto

delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia".

La polizia provinciale risulta pertanto al momento esclusa dal processo di riordino delle funzioni un tempo provinciali.

E la circolare della Presidenza del Consiglio 29 gennaio 2015, n. 1 - recante le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane ed emanata a seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2015 sul personale delle Province - prevede l'esclusione dai percorsi di mobilità da essa disciplinati dei dipendenti che svolgono i compiti di polizia provinciale. La circolare prevede che "per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria".

Articolo 6

(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni

poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l' utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto

previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della

legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Il **comma 1** del presente articolo attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (20 giugno 2015). La norma si applica agli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'[articolo 143](#) del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le anticipazioni sono concesse fino ad un importo massimo di 40 milioni per l'anno 2015. La norma è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali interessati, fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#)¹⁰.

L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 stabilisce che il termine di pagamento a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale non debba superare i seguenti termini:

¹⁰ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Il comma 4 del medesimo articolo 4 prevede che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione possono essere stabiliti dalle parti termini di pagamento superiori, e comunque non superiori a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dalle caratteristiche del contratto. Ai sensi del comma 5 i termini sono raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza relativi alle assegnazioni e all'utilizzo di risorse pubbliche posti dal [decreto legislativo n. 333 del 2003](#) (recante attuazione della direttiva 2000/52/CE, concernente la trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese).

L'anticipazione di liquidità è concessa, ai sensi del **comma 2**, su istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono concesse le anticipazioni stesse. Qualora l'importo complessivo delle somme richieste dagli enti interessati ecceda il limite massimo di 40 milioni posto dal comma 1, il riparto delle anticipazioni sarà effettuato in misura proporzionale alle istanze medesime.

Il **comma 3** disciplina le modalità di restituzione dell'anticipazione. La restituzione avviene con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019. La restituzione avviene mediante versamenti su appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, distinguendo tra la quota capitale e quella interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. In caso di mancata restituzione nei termini qui previsti le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Il **comma 4** autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35¹¹, [articolo 1](#), comma 10. Il **comma 5** prevede che la restituzione delle anticipazioni previste dal comma 1 avviene a decorrere dall'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 6](#), comma 2, dello stesso decreto-legge n. 35 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. Le disposizioni del presente comma sono dettate "in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo".

Il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 10, decreto-legge n. 35 del 2013 al fine di assicurare alle regioni e agli enti locali la liquidità necessaria ai pagamenti dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di restituzione. L'[articolo 32](#) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66¹² ha disposto, per il 2014, un incremento di 6.000 milioni della dotazione del Fondo, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013. Ulteriore incremento del medesimo Fondo è stabilito dall'articolo 8 del presente provvedimento alla cui scheda si rimanda.

Il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente.

La legge di stabilità dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Gli importi sono determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate alla medesima legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

Il **comma 7** autorizza gli enti locali destinatari delle disposizioni in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 90, comma 1](#) (relativo all'assunzione di collaboratori con contratto atempo determinato negli uffici alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica), dell'[articolo 108](#) (relativo alla nomina, nei comuni con più di 15.000 abitanti e nelle province, di un direttore generale al di fuori della dotazione organica) e dell'[articolo 110](#) (incarichi a contratto la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione) del TUEL. Il personale può essere assunto in deroga alla

¹¹ Recante *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

¹² Recante *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

legislazione vigente in materia. In particolare, non si applica quanto previsto dall'[articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) (*competitività e giustizia sociale*) per il periodo di scioglimento degli organi consiliari e per i successivi cinque anni. Tale norma proibisce alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015 di procedere ad assunzioni di personale, nell'anno successivo a quello di riferimento, a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Articolo 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.
3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.
4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».
5. Al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».
7. Al comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
8. All'articolo 1, comma 568-*bis*, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzio».
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:
«654-*bis*. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)».

Il **comma 1** attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il comma 430 prevede, a seguito del processo di trasferimento delle funzioni delle province, che esse (e le città metropolitane) possano rinegoziare le rate di specifici mutui in scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento (anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 204, comma 2, lettera c), del TUEL, che stabilisce che la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi) con onere a carico dell'ente richiedente.

Il comma 537 consente agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione relative a passività relative all'emissione di strumenti obbligazionari (o ad altri titoli che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione), di rinegoziare ulteriormente i mutui relativi a tali operazioni, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione; ciò al fine di una più agevole gestione del debito pregresso da parte degli enti interessati.

La disposizione richiama in proposito l'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, nello stabilire che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali non possono più emettere strumenti finanziari derivati, ha nel contempo stabilito che per gli enti medesimi la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Infine, si ricorda che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio (o la gestione provvisoria). Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL.

All'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese consentite, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera *i*-bis) del TUEL.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*, del TUEL, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Il **comma 2** dispone che, per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

Il **comma 3** prevede che, per l'anno 2015 e i successivi esercizi, le riduzioni di risorse disposte nei confronti dei comuni e delle province dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) sono effettuate mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 mln di euro per i comuni e di 50 mln di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione richiesta non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

Il comma 6, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla

media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

Il comma 7, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare

alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Il **comma 4** estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI anche alla TARES, anche nel caso di adozione della tariffa discendente da un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il **comma 5** aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 relativo alla destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali. Il nuovo periodo stabilisce che per i comuni la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Secondo quanto previsto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Il **comma 6** novella il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della possibilità di richiedere anticipazioni di liquidità. In particolare, la novella dispone che in caso di richiesta dell'anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, gli enti locali sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi non più obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ma entro il termine del 31 dicembre 2014.

Il **comma 7** modificando l'articolo 10, comma *2-ter* del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 31 dicembre 2015:

- il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
- il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Le disposizioni in esame prolungano dunque dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (sia per i tributi che per le entrate di natura diversa, di pertinenza di tutti gli enti territoriali e non solo dei comuni), superando la scadenza del 30 giugno 2014, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Si rammenta che, nella sua formulazione originaria, il comma *2-ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 consentiva ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. La norma permetteva dunque - solo per la predetta attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) - di superare la precedente scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Successivamente sulla norma è intervenuto l'articolo 53 del D.L. n. 69 del 2013, per effetto del quale è stata prorogata al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dunque dei comuni.

Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Il decreto-legge n. 69 dunque ha riallineato tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione.

La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) aveva ulteriormente rinviato il predetto termine dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 e, da ultimo la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 642 della legge n. 190 del 2014) lo aveva ulteriormente differito al 30 giugno 2015.

Si ricorda che la legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014) dedica specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate locali, disponendo (articolo 10, comma 1, lettera c)) la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattare alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Si dispone lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

La riscossione delle entrate dei comuni nel quadro del D.L. 70/2011

Il richiamato articolo 7, comma 2, lettere da *gg-ter*) a *gg-septies*) del decreto-legge 70/2011 ha recato importanti novità sul sistema di accertamento e riscossione delle entrate di comuni e società partecipate.

In primo luogo esso prevede che a partire da una specifica data – come si è visto, da ultimo il 30 dicembre 2015 - Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l'affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall'esercizio diretto o dall'affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica secondo:

- la procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo. L'ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell'ufficio finanziario contenente l'ordine per il debitore di imposta di pagare l'importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l'ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo;
- le disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973 per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Il sindaco o il legale rappresentante della società incaricata della riscossione dovranno nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitino: le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del R.D. n. 639/1910 (assistenza all'incanto, stesura del relativo), in ottemperanza ai requisiti di legge (abilitazione e autorizzazione) richiesti per ricoprire il ruolo di degli ufficiali della riscossione.

Ove la gestione della riscossione delle entrate comunali sia affidata a soggetti privati (per effetto delle modifiche apportate alla lettera *gg-septies*) dall'articolo 5, comma 8-*bis* del D.L. n. 16 del 2012) questi ultimi debbano aprire uno o più conti correnti

dedicati a tale attività. Essi avranno inoltre l'obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse - al netto dell'aggio e delle spese anticipate dall'agente della riscossione - entro la prima decade del mese.

Il vigente sistema di riscossione delle entrate locali

A seguito della riforma della riscossione - con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all'attribuzione delle competenze all'Agenzia delle entrate, operante attraverso l'agente unico Equitalia S.p.A. - la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate.

In particolare, ai sensi del citato comma 24 dell'articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale). In alternativa, e fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale ad Equitalia, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l'affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai cessionari è stato concesso di agire mediante la ricordata procedura dell'ingiunzione fiscale, fatta eccezione per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali avrebbero trovato applicazione le ordinarie disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi del successivo comma 25, fino alla predetta data del 30 giugno 2015, nel caso di mancato trasferimento del ramo d'azienda e ove non vi sia diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Infine, fatto salvo l'eventuale affidamento temporaneo a Equitalia, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, con decorrenza 30 giugno 2015.

Il **comma 8** modifica l'articolo 1, comma 568-bis, lett. a), della legge n. 147 del 2013 includendo, accanto alla società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente, già previste a legislazione vigente, anche il consorzio, tra gli enti che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento.

Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 sono ammessi di diritto alle procedure di mobilità del personale di cui ai commi da 563 a 568 dell'articolo 1, della citata legge n. 147 del 2013. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il **comma 9** aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, in materia di tassa sui rifiuti. In particolare, si dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Si rammenta che la tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Articolo 8

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della

«Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-

legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse rese disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.

4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le

somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».

Il **comma 1** prevede l'incremento per il 2015 di 2 miliardi di euro della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo

per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili¹³, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento¹⁴ delle regioni e province autonome per tre tipologie di debiti:

- debiti certi liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014;
- debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

L'incremento di 2 miliardi è attuato utilizzando le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per:

- 108 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali";
- 1.892 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

La disposizione precisa inoltre che l'importo di 2 miliardi è incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

Potrebbe essere valutata l'opportunità di stabilire un termine per la determinazione dell'inutilizzo delle risorse.

Il decreto legislativo n. 231 del 2002 ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, l'articolo 4 ha previsto che il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi

¹³ Di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

¹⁴ Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Tuttavia, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso e per iscritto, un termine per il pagamento superiore, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni.

I termini sono inoltre raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333¹⁵;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 all'articolo 1 comma 10, più volte modificato¹⁶, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014 mentre non era prevista alcuna dotazione per il 2015, la quale pertanto è costituita dalla norma in esame più che essere "incrementata". Il Fondo è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente:

- "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014,
- "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014;
- "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014.

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 (per gli enti locali) e del successivo articolo 2 (per le regioni), il fondo era destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nel 2012 o dei debiti per i quali fosse stata emessa fattura nel 2012. Successivamente l'articolo 32 del decreto-legge n. 66 del 2014¹⁷ ha incrementato la dotazione del Fondo di 6 miliardi per il 2014 e ne ha esteso l'ambito applicativo anche ai debiti maturati nel 2013, inclusi quelli contenuti nei piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali, mentre l'articolo 31 del medesimo decreto-legge ha incrementato la sezione degli enti locali di 2 miliardi destinandoli specificamente al pagamento dei debiti maturati nel 2013 dagli enti locali verso le società da essi partecipate.

¹⁵ D.Lgs. 11/11/2003, n. 333. Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

¹⁶ Da ultimo dall'art. 2, comma 7, lett. a), D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137.

¹⁷ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, disciplina la procedura di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.

In particolare, il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento di tali debiti la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Il **comma 2** prevede come criterio di riparto delle risorse di cui al comma precedente quello della proporzionalità rispetto alle richieste trasmesse. Tuttavia un criterio alternativo può essere individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ma ciò deve avvenire entro il 10 luglio 2015.

Si considerano valide, a pena di nullità, soltanto le richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015.

Andrebbe valutata la compatibilità di un termine così breve (11 giorni), previsto a pena di nullità, per la trasmissione delle richieste rispetto alla finalità dell'articolo di assicurare la liquidità per i pagamenti, visto anche che l'analogo articolo 2 del decreto-legge n.35 del 2013 aveva previsto un termine più ampio (22 giorni).

Le somme da concedere, sulla base del criterio citato o di quello alternativo individuato dalla Conferenza Stato-regioni, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015.

Tale decreto assegna inoltre anche eventuali disponibilità relative a:

- anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;
- somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76.

Sempre con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze saranno infine assegnate le ulteriori eventuali risorse rese disponibili e inutilizzate nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al terzo periodo del comma 1.

Si segnala che la concessione delle risorse avverrà nel periodo di conversione del decreto-legge senza tenere conto della possibilità di modifiche in sede parlamentare¹⁸.

L'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 35/2013 prevede che all'erogazione delle somme si provvede, a seguito:

- a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
- b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
- c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

In base al successivo comma 4 del medesimo articolo, alla verifica degli adempimenti provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

¹⁸ In base all'art. 77 comma 3 della Costituzione i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

- a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
- b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
- c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
- d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

Il comma 454 della legge di stabilità 2015 ha previsto che la gestione commissariale della regione Piemonte assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:

- a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni;
- b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013¹⁹ ha previsto che la quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

Il **comma 3** prevede che l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva

¹⁹ D.L. 28/06/2013, n. 76 – Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. Art. 11 Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99.

degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2 (per tali riferimenti normativi vedi sopra).

Il **comma 4** aggiunge che l'erogazione delle anticipazioni è subordinata anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Il **comma 5** esclude dai saldi di cassa rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni (comma 463 della legge di stabilità 2015) per l'esercizio 2015 i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), all'articolo 1, comma 463 ha previsto che le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

Il **comma 6**, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, prevede l'utilizzo di 850 milioni di euro per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali di tre tipologie di debiti:

- debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014;
- debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

A tal fine sono utilizzati:

- 650 milioni delle somme disponibili e non più dovute sul conto di tesoreria di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

- 200 milioni delle somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo citato.

Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 ha previsto la stipula di un addendum²⁰ alla Convenzione tra Ministero dell'economia e Cassa depositi e prestiti e il trasferimento delle disponibilità della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia, su cui la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a effettuare operazioni di prelevamento e versamento.

L'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali) disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Essa prevede che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il ricorso alla procedura sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), dello stesso articolo 243-bis; sono inoltre sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario²¹.

²⁰ L'addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui [siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze](#) e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

²¹ Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

Il **comma 7** demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, la fissazione dei criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità. Tali criteri, tempi e modalità sono stabiliti in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Al fine di agevolare la comprensione del testo, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un riferimento più preciso, con indicazione dei commi, rispetto all'attuale riferimento alla "conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35" che non è di immediata leggibilità.

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

L'articolo 1 del decreto-legge 35 del 2013 contiene 23 commi tra i quali andrebbero estrapolati, secondo la disposizione del decreto-legge in esame, quelli che fanno riferimento alle "procedure" e che siano in connessione con "i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione" delle somme destinate agli enti locali. Inoltre non dovrebbe trattarsi delle procedure per l'emanazione del decreto ministeriale atteso che il comma in esame ne reca già la disciplina, fissandone il termine e prevedendo il preventivo parere della Conferenza Stato-città.

Il **comma 8** specifica che le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Il **comma 9** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti.

Il **comma 10** attribuisce ai comuni per l'anno 2015 un contributo di complessivi 530 milioni di euro.

La quota di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015. Per la determinazione di tale quota è adottata una metodologia previo parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali. La metodologia deve tenere conto anche dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4.

Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

In base al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro il 30 settembre 2015 (anticipato al 30 giugno dal comma 13 dell'articolo in esame), alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui allo stesso articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune.

L'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), recante la disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali, prevede che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di

dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2²² possono essere modificate.

Il **comma 11** autorizza, ai fini di cui al comma 10, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

Non appare chiaro il riferimento alle finalità di cui al comma 9, considerato che il comma 11 è finalizzato espressamente anche al comma 10 e che il comma 9 prevede l'autorizzazione al Ministero dell'economia a variare con propri decreti il conto residui tra le tre Sezioni del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, fattispecie che non dovrebbe ricorrere in questo caso non essendovi variazioni tra Sezioni.

Il **comma 12** prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 10, pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il **comma 13** anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014 (di cui all'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4).

²² Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, registrata negli anni 2009-2011, per l'anno 2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al 2018, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 9, commi 1-8
(Disposizioni concernenti le regioni)

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è sostituita dalla seguente: «1.720».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

«488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verificano, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.».

b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente:

«478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del

collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalità del presente comma» sono inserite le

seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,».

7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;

b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».

8. All'articolo 43, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

Il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014, riducendo da 2.005 mln di euro a 1.720 mln di euro, per il solo anno 2015, il concorso di determinate voci alla determinazione degli equilibri che le regioni a statuto ordinario devono conseguire tra le entrate finali e le spese finali, nonché tra le entrate correnti e le spese correnti.

Il comma 465 in esame stabilisce che alla determinazione di tali saldi concorrono anche le seguenti voci, nel limite massimo complessivo di 2.005 milioni di euro, ora ridotti a 1.720 mln di euro:

- ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, tenendo anche conto delle royalty derivanti dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi in terraferma, nonché gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti;
- ai fini degli equilibri di competenza: gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, tenendo anche conto delle entrate derivanti dall'applicazione; il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le iscrizioni dei residui perenti.

La ripartizione di tale importo complessivo tra le singole regioni è attribuita alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (e viene poi recepita con decreto del Ministro dell'economia) fermo restando che per ciascuna regione ciò avverrà nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti.

In caso di mancato accordo tra le regioni entro il 31 gennaio 2015, il riparto è determinato in proporzione sul complesso del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti nonché dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015.

L'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015 ha prodotto la seguente ripartizione:

	Distribuzione regionale	Distribuzione regionale importo
PIEMONTE	175.036.500,00	150.156.000,00
LOMBARDIA	316.817.107,80	271.783.254,58
VENETO	132.530.500,00	113.692.000,00
LIGURIA	62.155.000,00	53.320.000,00
EMILIA R.	166.415.000,00	142.760.000,00
TOSCANA	149.773.500,00	128.484.000,00
UMBRIA	43.308.000,00	37.152.000,00
MARCHE	62.556.000,00	53.664.000,00
LAZIO	178.900.215,61	153.470.509,15
ABRUZZO	58.546.000,00	50.224.000,00
MOLISE	20.451.000,00	17.544.000,00
CAMPANIA	224.961.000,00	192.984.000,00
PUGLIA	257.775.230,49	221.133.863,56
BASILICATA	39.298.000,00	33.712.000,00
CALABRIA	116.476.946,10	99.920.372,71
totale RSO	2.005.000.000	1.720.000.000

Il **comma 2** aggiunge il comma 488-*bis* all'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, recependo l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015. In particolare, si dispone che le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell'applicazione del c.d. patto verticale incentivato, sono utilizzate in riduzione del contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica stabilito dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tali riduzioni sono condizionate alla circostanza che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio e provvedano alla riduzione del debito. Al verificarsi di tali condizioni il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni all'entrata del bilancio dello Stato. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni

provvedono a dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

L'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, ha ripartito per ciascuna regione il contributo spettante per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, nei limiti dell'importo complessivo di 1 mld di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ceduti dalle regioni agli enti locali del proprio territorio.

La distribuzione del contributo è illustrato nella seguente tabella:

	distribuzione contributo del patto incentivato (articolo 1, comma 484 L.190/2014)
PIEMONTE	70.026.298,20
LOMBARDIA	142.138.144,80
VENETO	53.021.057,40
LIGURIA	24.866.154,00
E.ROMAGNA	66.577.122,00
TOSCANA	59.919.409,80
UMBRIA	17.326.094,40
MARCHE	25.026.580,80
LAZIO	102.352.298,40
ABRUZZO	23.422.312,80
MOLISE	8.181.766,80
CAMPANIA	89.999.434,80
PUGLIA	64.652.000,40
BASILICATA	15.721.826,40
CALABRIA	38.903.499,00
totale RSO	802.134.000,00
FRI ULI	18.910.000,00
SICILIA	127.966.000,00
SARDEGNA	50.980.000,00
totale RSS	197.856.000,00
totale	999.990.000,00

L'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 prevede che le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il **comma 3** provvede ad apportare alcune modifiche al comma 484 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 relativo all'attribuzione di risorse alle regioni, quale contributo ai fini dell'applicazione del c.d. patto verticale incentivato.

In particolare, si interviene sulle modalità di attribuzione degli spazi finanziari ceduti ai fini della rideterminazione degli obiettivi inserendo, oltre alle modalità previste al comma 481 anche quelle del comma 482.

I commi 481 e 482 disciplinano la procedura per la rideterminazione degli obiettivi.

Secondo quanto disposto dal comma 481:

- le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede in Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali – in caso il Consiglio non sia istituito);
- entro il 15 aprile, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alla Regione gli spazi finanziari che sono loro necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;
- entro il 30 aprile, la regione comunica agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le informazioni utili alla verifica dell'equilibrio dei saldi.

Secondo quanto disposto dal comma 482:

- entro il 15 settembre la regione, sulla base delle informazioni ricevute dagli enti locali ed in accordo con essi, può procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale; provvede quindi contestualmente ed in misura corrispondente a rimodulare i

saldi obiettivo dei restanti enti locali, ovvero a rideterminare l'obiettivo di saldo della regione stessa tra entrate e spese finali;

- entro il 30 settembre, la regione comunica agli enti locali i saldi obiettivo così rideterminati e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in riferimento agli enti locali ed alla regione stessa, tutte le informazioni utili alla verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi.

Inoltre, si specifica che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale (e non più in maniera esclusiva per tale tipologia di debiti) maturati alla data del 31 dicembre 2014 (e non più alla data del 30 giugno 2014); si dispone che gli spazi finanziari sono ceduti per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste e gli eventuali spazi non assegnati sulla predetta quota può essere assegnata agli altri enti locali delle regioni. Infine, si proroga dal 30 aprile 2015 al 30 settembre 2015 il termine perentorio entro il quale le regioni comunicano al MEF le informazioni per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 4** aggiunge il comma 478-*bis* alla legge n. 190 del 2014, stabilendo che le disposizioni recate dai commi da 460 a 478 della citata legge n. 190, del 2014, inerenti per le regioni a statuto ordinario il nuovo obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio, anziché l'osservanza del limite posto alle spese complessive, con esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.

I commi da 460 a 478, salvo il comma 467, introducono per le regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità. Il nuovo obiettivo per ciascuna regione è il conseguimento del pareggio di bilancio, anziché l'osservanza del limite posto alle spese complessive (commi 460-462). Sono quindi stabilite le regole – vale a dire i saldi di riferimento – per il pareggio di bilancio (commi 463 e 464), mentre non trova applicazione il comma 465 che, in relazione all'esercizio 2015, alla determinazione dei predetti saldi fa concorrere alcune voci²³, nel limite massimo complessivo di 2.005 mln di euro (1.720 mln per effetto di modifiche disposte dal presente provvedimento). Sono, poi individuate talune poste da escludere (commi 465- 469). La nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal D.Lgs. n. 118/2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.

²³ Le voci considerate dal comma 465 sono le seguenti:

- ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, tenendo anche conto delle *royalty* derivanti dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi in terraferma, nonché gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti;
- ai fini degli equilibri di competenza: gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, tenendo anche conto delle entrate derivanti dall'applicazione; il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti.

Come nella precedente normativa sul contenimento della spesa, sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati e gli adempimenti delle regioni (commi 470-472, 478), nonché le sanzioni in caso di inosservanza del patto e le misure antielusive (commi 473-477).

Si ricorda che il comma 10, dell'articolo 42, del decreto-legge n. 133 del 2014 già prevede, a decorrere dall'anno 2015, che la regione Sardegna consegua il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del citato comma 10, a decorrere dal 2015, alla regione Sardegna non si applicano il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo, mentre restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il **comma 5** dispone che, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014 può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Il comma 12, dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, al netto del debito autorizzato e non contratto, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Il risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione se positivo, disavanzo di amministrazione se negativo), distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate

che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al citato comma 12.

Il comma 6 reca una disposizione che interviene sull'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, nel quale si autorizza il Ministero dell'economia ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi specifiche caratteristiche, vale a dire una vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap²⁴ di copertura insistenti sulle singole emissioni.

La norma in esame, in particolare, dispone che per le suddette operazioni, compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero dell'economia a valere sulle disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

L'operazione prevista dal comma 2 dell'articolo 45 fa riferimento, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 66, ad un valore di titoli pari a circa 8,7 miliardi di euro in termini nominali, suddiviso tra 9 regioni. Si tratta di titoli, precisa la relazione, con un profilo di rimborso c.d. *bullet*, ossia in una unica soluzione a scadenza, che rappresentano spesso il sottostante di derivati che ne hanno trasformato sia il profilo di ammortamento, sia il tasso da fisso a variabile o viceversa. Il comma 2 suddetto consente alle regioni interessate di finanziare il riacquisto dei titoli in questione utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal Ministero dell'economia (ai sensi del comma 12 dell'articolo 45), con contestuale cancellazione dei derivati insistenti sui titoli medesimi. In tal modo, pertanto, il debito delle regioni verso il mercato è sostituito con un debito delle stesse verso il Tesoro. I pagamenti non più dovuti a seguito del riacquisto dei titoli obbligazionari vengono sostituiti dal rimborso del capitale e dal

²⁴ Tra gli *swap*, l'*interest rate swap* (IRS) è la tipologia di derivato più diffusa presso le amministrazioni territoriali. L'*interest rate swap* è un contratto bilaterale con cui le parti, al fine di gestire il rischio di tasso di interesse o di ridurre il costo finale del debito, prevedono di scambiarsi, per tutta la durata del contratto, flussi periodici di interessi calcolati su una determinata somma di denaro presa a riferimento (denominata capitale nozionale di riferimento): una parte riceve un flusso di interesse a tasso fisso e corrisponde alla controparte un importo periodico di interessi a tasso variabile, indicizzato e incrementato di uno spread. L'ente territoriale che corrisponde il tasso variabile, trasforma una passività a tasso fisso (come è, prevalentemente, il caso del debito degli enti locali) in una a tasso variabile, al fine di sfruttare un ribasso dei tassi di mercato e realizzare, pertanto, una operazione volta a minimizzare il costo del debito; viceversa, nel caso sia l'Ente a pagare il tasso fisso, si trasforma una passività a tasso variabile in una a tasso fisso: scopo principale dell'operazione, in questo caso, sarà la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato derivanti da un rialzo dei tassi di interesse.

A questa forma contrattuale base, denominata anche *Plain vanilla*, possono essere aggiunte ulteriori termini, tra cui il *collar*, ovvero la clausola che limita le oscillazioni del tasso d'interesse variabile all'interno di un valore minimo (*floor*) o massimo (*cap*), mentre non sono ammesse le opzioni "digitali", ovvero le ulteriori condizioni contrattuali che, al verificarsi di determinati eventi, moltiplicano il valore dei flussi finanziari che una parte deve corrispondere all'altra.

pagamento degli interessi relativi ai nuovi mutui erogati dal Ministero dell'economia alle regioni, mutui che possono essere rimborsati in trenta rate annuali.

Si tratta, pertanto, di una operazione di buy-back di titoli di debito delle Regioni, avente lo scopo di generare risparmi sulla spesa per interessi della pubblica amministrazione e una semplificazione delle posizioni debitorie delle Regioni. Risparmi che derivano dalla circostanza, secondo quanto espresso dal Governo sull'intervento effettuato mediante l'articolo 45 che l'operazione sostituisce titoli regionali emessi anni fa a tassi ben più alti degli attuali con mutui a tassi correnti, a sua volta finanziati agli attuali tassi di mercato da parte del Tesoro.

Si rammenta che in base alla normativa vigente, gli enti territoriali non possono più emettere strumenti finanziari derivati, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008 come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2014²⁵. Tale disposizione prevede infatti espressamente che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera.

Attualmente, in base all'articolo 62 sopra citato gli enti territoriali possono solamente:

- estinguere anticipatamente i contratti derivati da essi detenuti;
- riassegnare i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette "novazioni soggettive") senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica della passività sottostante, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- perfezionare contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente, cioè di un'opzione che protegga l'ente dal rialzo dei tassi su mutui stipulati a tasso variabile.

Per un approfondimento sulla disciplina e sull'utilizzo da parte delle regioni degli strumenti di finanza derivata si rinvia alle considerazioni contenute nelle due ultime Relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, la prima del luglio 2013, riferita agli esercizi 2011 e 2012²⁵, e la seconda del gennaio 2015²⁶, riferita all'esercizio 2013.

Il **comma 7** nel modificare l'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014 differisce dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 il termine entro il quale i comuni, al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e

²⁵ Relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni riferita agli esercizi 2011 e 2012 pagg.78 sgg.

²⁶ Corte dei conti - Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali per l'esercizio 2013 - Doc. XLVI, n. 3, pagg. 502 sgg.

degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Si prevede, inoltre la previa intesa in sede di Conferenza Unificata per l'approvazione del DPCM di predisposizione del bando per l'acquisizione dei progetti da parte dei comuni.

Il **comma 8** modifica il comma *9-bis* dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 prevedendo l'intesa in sostituzione della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il comma 9

Articolo 9, comma 9

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall'anno

2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»;

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2017».

Con il presente comma si modificano le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. In particolare le modifiche sono le seguenti:

a) l'articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)²⁷. Nello specifico il termine iniziale previsto a legislazione vigente per l'anno 2013 viene sostituito con l'anno 2017 ed il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data del 31 luglio 2016; quest'ultima rappresenta il nuovo termine finale previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2 del citato DLgs 68/2011 (tale nuova data è prevista dalla novella di cui si dirà sotto).

Si rammenta che la legislazione vigente prevede che a decorrere dall'anno 2013 e con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. La nuova aliquota di base dovrà essere determinata in modo da garantire la neutralità del gettito complessivo delle regioni a statuto

²⁷ Introdotta dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997

ordinario. In particolare, dovrà assicurare a queste ultime un gettito il cui ammontare coincida con l'importo ottenuto dalla somma tra il gettito assicurato dall'aliquota di base dell'addizionale IRPEF prevista dal d.lgs. n. 446/1997, i trasferimenti statali soppressi (di cui all'articolo 7 del DLgs 68/2011) e la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina soppressa (di cui all'articolo 8, comma 4 del DLgs 68/2011). All'aliquota così determinata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1 del DLgs 68/2011 (le quali individuano la misura massima di incremento dell'aliquota di addizionale regionale IRPEF che le regioni, nell'ambito dell'autonomia tributaria loro attribuita, hanno la facoltà di deliberare)²⁸. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2017 (così come da modifica in argomento), le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo pertanto inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

b) L'articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)²⁹ che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario: in particolare gli anni 2011 e 2012 (periodo transitorio di determinazione dell'aliquota di compartecipazione) vengono sostituiti con l'intervallo di tempo che va dal 2011 al 2016.

La normativa vigente prevede che per gli anni 2011 e 2012 continua ad applicarsi quanto previsto dal D.Lgs. n. 56 del 2000 ai sensi del quale:

- la misura delle aliquote di compartecipazione può essere rideterminata annualmente - al fine di garantire la compensazione dei trasferimenti soppressi - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- la base imponibile cui applicare l'aliquota di compartecipazione IVA corrisponde al gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

Si sostituisce anche il termine iniziale indicato nell'anno 2013 - da cui decorre la modalità a regime di determinazione dell'aliquota di compartecipazione - spostandolo all'anno 2017.

Secondo la normativa vigente a decorrere dal 2013 l'aliquota di compartecipazione è determinata ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 e 5 del DLgs68/2011. Tali norme stabiliscono che la compartecipazione sarà fissata con DPCM in misura pari al livello minimo assoluto del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni rilevato in una sola regione. Alle regioni nelle quali il gettito tributario non risulta sufficiente a garantire la copertura finanziaria di tale fabbisogno è riconosciuta una quota del fondo perequativo istituito, con decorrenza 2013, dal comma 5 del citato articolo 15, così come modificato dal presente decreto e di cui si dirà in seguito. L'ammontare della compartecipazione sarà dunque stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

²⁸ Detto comma dispone che sino alla rideterminazione effettuata con il DPCM di cui all'art. 2 in esame, l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF sia fissata in misura pari allo 0,9%. Inoltre, il medesimo comma 1 stabilisce che qualora le regioni esercitino la facoltà di aumentare l'aliquota di base, l'incremento della misura non può essere superiore:- allo 0,5%, per l'anno 2013 (art. 5, co. 1, lettera a)); - all'1,1%, per l'anno 2014 (art. 5, co. 1, lettera b)); - al 2,1% a decorrere dal 2015 (art. 5, co. 1, lettera c)).

²⁹ Al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

Si modifica poi il termine iniziale contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 4, in base al quale le modalità di compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità al principio di territorialità; si passa dal vigente anno 2013 all'anno 2017.

La legislazione vigente prevede che tale principio tenga conto del luogo di consumo, identificandolo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso di servizi il luogo di prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione degli immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I criteri di attuazione vengono definiti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la conferenza Stato regioni e la commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, oppure, ove costituita, la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica³⁰ previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario.

c) L'articolo 7, comma 1 viene modificato nella decorrenza iniziale, prevista nell'anno 2013, spostandola all'anno 2017; detta decorrenza è relativa alla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.

L'articolo, a legislazione vigente, dispone la soppressione di tutti i trasferimenti statali in conto corrente e in conto capitale (limitatamente a quelli non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento) alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013.

I trasferimenti soppressi dovranno essere compensati con le entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale IRPEF come disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del DLgs 68/2011, così come ora modificato.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7 si dispone che i trasferimenti da sopprimere dovranno essere individuati non più entro il 31 dicembre 2011, bensì entro il 31 luglio 2016 con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Unificata.

Il D.P.C.M. dovrà essere adottato sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ovvero, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (Conferenza istituita nell'ambito della Conferenza unificata – detta conferenza, come detto, si è riunita per la prima volta il 10 ottobre 2013). Il D.P.C.M. dovrà, inoltre, essere accompagnato da una relazione tecnica che ne illustri le conseguenze di carattere finanziario e su di esso dovranno esprimere il parere le Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili finanziari. Eventuali ulteriori trasferimenti da sopprimere dovranno essere individuati con le medesime modalità.

Sulla natura dei trasferimenti da sopprimere, la norma fornisce le seguenti informazioni:
-devono avere carattere di generalità e permanenza;

³⁰ Detta conferenza ha svolto la sua prima riunione il 10 ottobre 2013.

-sono quelli destinati al finanziamento dell'esercizio delle competenze regionali, compresi quelli destinati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.

d) Nell'articolo 15, commi 1 e 5, i termini iniziali relativi rispettivamente alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo sono spostati dall'anno 2013 all'anno 2017.

Il comma 1 elenca, a normativa vigente, le entrate regionali che, a decorrere dal 2013, dovranno coprire le spese per le funzioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella sanità, nell'assistenza, nell'istruzione e nel trasporto pubblico locale (conto capitale):

a) compartecipazione all'IVA;

b) quote dell'addizionale IRPEF, come ridefinita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 così come modificato dal presente schema di decreto legislativo. Il gettito dell'addizionale IRPEF così rideterminata dovrà finanziare – insieme alle altre voci – non solo le funzioni attinenti ai LEP ma anche altre funzioni (definite come spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni (non LEP) ed individuate dal comma 4 dell'articolo 15 del DLgs 68/2011). Il comma 2 dell'articolo 15, specifica che il gettito dell'addizionale IRPEF è “valutato” in base all'aliquota “standard” definita dal D.P.C.M. (di cui all'articolo 2, comma 1, come modificato dalla citata lettera a) del presente comma 9 in esame) senza le eventuali variazioni regionali. Lo stesso comma 2 dispone inoltre che il gettito deve essere valutato su base imponibile uniforme – vale a dire senza tener conto delle eventuali modifiche apportate dalle Regioni alla base imponibile determinata secondo i criteri della normativa statale - secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi. Il comma 2 specifica – in analogia con quanto fatto per l'addizionale IRPEF – che il gettito deve essere calcolato con riferimento all'aliquota base senza considerare le eventuali variazioni apportate dalle regioni e su base imponibile uniforme³¹.

d) quote del fondo perequativo definito dal successivo comma 5, così come modificato dal presente decreto;

e) entrate proprie, nella misura stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il 2010 per il servizio sanitario nazionale. Si tratta delle entrate delle aziende sanitarie (ticket e altro) che annualmente entrano a far parte del finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Il comma 5, a legislazione vigente, istituisce il fondo perequativo che è alimentato da “una compartecipazione” all'IVA, tale da assicurare la copertura integrale di tutte le spese individuate dall'articolo 14 comma 1 del DLgs 68/2011, cioè le spese per la sanità, l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale (limitatamente alle spese in conto capitale). Nel primo anno di funzionamento queste spese sono computate in base alla spesa storica (o dei costi standard ove fossero già stati stabiliti), mentre nei quattro anni successivi si deve progressivamente arrivare a calcolarle sulla base dei costi

³¹ Si rammenta che l'articolo 5 del DLgs 68/2011 attribuisce alle regioni a statuto ordinario la facoltà di ridurre l'aliquota IRAP, fino anche ad azzerarla; nello stesso tempo viene confermata la possibilità prevista dalla normativa vigente di modificare l'aliquota in aumento o in diminuzione, nonché di applicare aliquote differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi

standard. Le modalità di questo passaggio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il D.P.C.M. dovrà inoltre essere sottoposto al parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili finanziari e dovrà avere allegata una relazione tecnica che illustri le conseguenze di carattere finanziario³².

³² Per la sanità la norma specifica che la spesa coincide con il fabbisogno standard definito ai sensi dell'articolo 26 del DLgs 68/2011. Per quanto invece riguarda le spese relative agli altri settori (assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale) l'articolo 13 del citato DLgs 68/2011 reca indicazioni per la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. Viene inoltre ribadita la competenza legislativa esclusiva dello Stato per la definizione delle “modalità di determinazione” dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

Articolo 9, commi 10 e 11
(Policlinici universitari)

10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della

maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo».

11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modificano la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999».

I **commi 10 e 11 dell'articolo 9** concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari.

La novella di cui al **comma 10** estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il fine della novella - come emerge dalle relazioni governative (illustrativa e tecnica) - consiste nel consentire una diversa articolazione organizzativa, in considerazione delle diverse esigenze che presenta l'ambito dell'assistenza sanitaria rispetto a quello universitario.

La disciplina oggetto dell'estensione è costituita dalla normativa di cui al [D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517](#), inerente ai rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, la quale trova applicazione³³ anche per le suddette università non statali, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti; i protocolli di intesa, stipulati, in base alla citata normativa generale, tra la regione e le singole università ubicate sul relativo territorio, disciplinano (con riferimento alle università non statali) gli ambiti operativi-organizzativi³⁴.

La novella di cui al **comma 11** reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale. La norma di coordinamento specifica che la disposizione di cui all'[art. 1, comma 377, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), sul concorso statale per gli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali

³³ Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 517.

³⁴ I protocolli non possono stabilire deroghe alla disciplina in materia di personale, di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. n. 517.

continua ad applicarsi anche nel caso di trasformazione - nei termini di cui al precedente **comma 10** - della forma giuridica.

Si ricorda che la suddetta disposizione finanziaria ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro per il 2014 e di 35 milioni annui per il periodo 2015-2024, con erogazione delle risorse subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra le singole università e la regione interessata, “comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi”³⁵.

Si ricorda che i policlinici facenti capo ad università non statali sono attualmente i seguenti: il Policlinico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma; il Policlinico Universitario Agostino Gemelli (della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma); l'Ospedale San Raffaele della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

³⁵ Il riparto delle risorse tra i policlinici in esame è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Articolo 10

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di Carta di identità elettronica)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis.* L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «*2-bis.* L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.»

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-*vicies* ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio

2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque

anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Di questo articolo, i **commi 1 e 2** novellano l'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), come rivisitato a sua volta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Le disposizioni di tale Codice qui richiamate hanno istituito l'Anagrafe della popolazione residente - onde accelerare il processo di informatizzazione della PA e mettere a sistema le informazioni e i servizi riguardanti i cittadini - unificando entro essa l'Indice nazionale delle anagrafi e l'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nonché le anagrafi della popolazione residente e dei cittadini residenti all'estero (tenute, queste due ultime, dai Comuni).

Siffatta Anagrafe della popolazione residente è una delle 'basi di dati di interesse nazionale' definite dall'articolo 60 dello stesso Codice (insieme al repertorio nazionale dei dati territoriali, la banca nazionale dei contratti pubblici, il casellario giudiziale, il registro delle imprese, gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e asilo, l'Anagrafe nazionale degli assistiti e l'anagrafe nazionale delle aziende agricole).

Secondo quanto fissato nel d.P.C.m. n. 109 del 23 agosto 2013, che definiva le fasi progettuali dell'istituzione dell'Anagrafe della popolazione residente, il processo avrebbe dovuto compiersi entro la fine di dicembre del 2014.

Allo stato attuale, tuttavia, esso non risulta ancora concluso, poiché le amministrazioni coinvolte nell'attuazione - tra cui il Ministero dell'Interno, quello della Funzione pubblica, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), l'ANCI - hanno sottolineato la necessità di comprendere nel progetto la tenuta dei registri dello stato civile, le liste elettorali e le liste di leva, affinché la sostituzione dei sistemi informativi dei Comuni che gestiscono le anagrafi locali sia completa.

I **commi 1 e 2** mirano a questo (essi sono stati approntati sulla scorta di una serie di verifiche tecniche e di studi che hanno coinvolto, sotto il coordinamento del ministero dell'Interno, l'Agenzia per l'Italia digitale, la SoGEI - fornitore unico secondo la norma che istituisce l'Anagrafe -, l'ANCI, un gruppo di 26 Comuni individuati come 'Comuni pilota' che coprono una popolazione di oltre un

milione di abitanti, la Conferenza Unificata, il Garante per la protezione dei dati personali).

Lo stato di avanzamento del progetto avviato nel 2012 ha visto il subentro di SOGEI (per effetto dell'articolo 1, comma 306 della legge n. 228 del 2012) nella gestione di flussi dell'Indice nazionale delle anagrafi e la pubblicazione del d.P.C.m. 194 del 2014, che indica le modalità di attuazione dell'Anagrafe e in particolare l'elenco dei campi relativi ai dati, le misure di sicurezza, i servizi messi a disposizione dei comuni, le modalità di subentro.

Altro momento atteso è data dall'adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente. Quello vigente fu adottato con d.P.R. n. 223 del 1989. L'aggiornamento del regolamento anagrafico è un adempimento previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012. Uno schema di d.P.R è stato elaborato ed ha ricevuto i pareri del [Consiglio di Stato](#) e del [Garante della privacy](#).

Alla luce di quanto esposto, si introduce (entro l'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale) la previsione che nell'Anagrafe debba essere compreso l'Archivio nazionale dei registri di stato civile tenuti dai Comuni e che l'Anagrafe debba fornire i dati per la tenuta delle liste di leva (previste dall'articolo 1931 del Codice dell'ordinamento militare).

Esso menziona una "disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti" e richiede che l'Anagrafe metta a disposizione dei Comuni un sistema unificato "di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni" necessario ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza.

La norma del 2012 consentiva tramite l'Anagrafe esclusivamente ai Comuni la certificazione in modalità telematica dei dati anagrafici. La novella ora sopprime questa previsione. La disposizione prevede che i Comuni non possano svolgere le funzioni assicurate dall'Anagrafe e possano conservare localmente dati anagrafici purché siano costantemente allineati ai dati dell'Anagrafe e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale. Ai sensi della normativa vigente, non modificata in questa sede, i Comuni possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.

Inoltre la novella prevede che - per l'inserimento nell'Anagrafe degli archivi di stato civile e per la creazione del sistema unificato di controllo gestione e interscambio dei dati a disposizione di tutti i Comuni - il Ministero dell'interno si avvale della SoGeI, come già disposto dalla normativa vigente, e "le attività di implementazione dell'Anagrafe, ivi incluse quelle di progettazione", siano curate dal Ministero dell'interno "d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale".

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal disegno di legge
<p>1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal disegno di legge
contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.	
	2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in	3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzione ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal disegno di legge
modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.	conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.	4. <i>Identico</i>
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.	5. <i>Identico</i>
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28	6. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 62 <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal disegno di legge
<p>agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:</p> <p>a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;</p> <p>b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;</p> <p>c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.</p>	

I commi 3, 4 e 5 modificano la normativa vigente in materia di carta di identità elettronica, intervenendo sulle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011.

Questo decreto legge modificava a sua volta il decreto legge n. 7 del 2005 nella parte che disciplinava l'emissione della carta di identità elettronica, in particolare aggiungendo il comma 2-*bis* all'articolo 7-*vicies ter*.

Questo qualificava la carta di identità elettronica come documento obbligatorio di identificazione e (in seguito alla integrazione recata dal decreto-legge n. 70 del 2011) ne riservava l'emissione al Ministero dell'Interno.

La normativa del 2011 prevedeva altresì l'unificazione in un unico documento della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria, rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e dettava le modalità con cui attuare questo obiettivo.

Ebbene, il **comma 3** dispone il 'superamento' del Documento digitale unificato, attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.

Demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno - adottato di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali - la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta di identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

Il citato decreto del Ministro dell'Interno, introduttivo della nuova CIE ("CIE 2015"), dovrà disporre altresì le modalità tecniche di attuazione della carta d'identità elettronica, nonché la tenuta del relativo archivio informatizzato.

Il **comma 4** e provvede ad abrogare i commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legge 70 del 2011 che prevedevano l'unificazione della CIE con la tessera sanitaria, le modalità di emissione del documento unificato e la sua utilizzazione.

Il **comma 5** precisa che nelle more dell'attuazione della carta di identità elettronica come prevista dalla nuova normativa (e quindi dell'emanazione del citato decreto del Ministro dell'interno) continuano ad applicarsi, per il rilascio di questo documento, le procedure previste dall'articolo 7 *vices ter*, comma 2, del decreto legge n. 7 del 2005.

Il **comma 6** detta la norma di copertura della complessiva spesa - pari a: 59,5 milioni per l'anno 2015; 8,7 milioni per il 2016; 700.000 euro annui tra il 2017 e il 2019; 63,2 milioni di euro nel 2020; a regime 700.000 euro.

La Carta di identità elettronica, uno degli elementi del più generale processo di informatizzazione della Pubblica amministrazione, fu inizialmente proposta nel 1997 (Legge n. 127/1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa", articolo 2 "Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica"). La CIE era intesa come uno degli strumenti principali del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione. Infatti, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l'identità della persona, essa dovrebbe avere la funzione di

strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali mettono a disposizione per via telematica. Tra i diversi provvedimenti intervenuti in materia di CIE si ricorda, in primo luogo, l'articolo 10, co. 1, del decreto-legge n. 70/2011 che ha riservato al Ministero dell'interno la responsabilità, in precedenza attribuita ai comuni, sul processo di produzione e rilascio della stessa. Successivamente, l'articolo 40 del D.L. n. 1/2012 ha previsto la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire dai comuni che dovranno essere identificati con decreto interministeriale. Inoltre, ha stabilito che le carte d'identità elettroniche devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Un ulteriore aspetto oggetto di interventi legislativi non sempre coincidenti è quello legato alla possibilità di unificare i documenti in formato elettronico. In particolare, l'articolo 10, co. 3, del D.L. n. 70/2011, come modificato dal D.L. 179/2012 (art. 1, co. 2³⁶) ha demandato ad un D.P.C.M. la definizione dell'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria (si v. La sanità digitale - eHealth). La conseguente definizione delle modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato è rinviata all'adozione di un decreto interministeriale. Lo stesso D.L. 179/2012 aveva disposto un finanziamento aggiuntivo di 60 milioni per il 2013 e di 82 milioni a decorrere dal 2014, per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato.

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (e successive modifiche) Articolo 7 - <i>vicies ter</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal disegno di legge
(...)	(...)
2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione , è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente .	2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza.
È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione	Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la

³⁶ di cui il **presente decreto legge** propone l'abrogazione.

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (<i>e successive modifiche</i>) Articolo 7 - <i>vicies ter</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal disegno di legge
del documento identificativo, attraverso il CNSD ³⁷ .	semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione di rilascio della carta di identità elettronica nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

³⁷ Centro nazionale per i servizi demografici.

Articolo 11

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.

3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione, sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun

obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono

nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o

archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante «Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 -- Piano straordinario contro le mafie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di assicurare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
- b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;

d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.

12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda

larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri

connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; *b*) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; *c*) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera *b*) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.

16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti).

Il **comma 1** prevede che i contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 siano stipulati rispettando quanto previsto dall'articolo [67-quater](#), comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83³⁸. Tale comma 8 prevede, per la redazione dei contratti relativi alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, la forma scritta a pena di nullità e ne indica il relativo contenuto minimo fissato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*): indicazioni sul professionista e sull'impresa, oggetto dei lavori commissionati, determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, modalità e tempi di consegna, eventuali dichiarazioni sul subappalto dell'esecuzione dell'opera. Il direttore dei lavori attesta la regolarità del contratto e trasmette copia ai comuni interessati per i successivi controlli. Infine, il comma 1 prevede l'applicazione dell'[articolo 76](#) del testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il **comma 2** stabilisce che il progettista e il direttore dei lavori non possono avere rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori, né possono averli avuti negli ultimi tre anni.

L'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, richiamato dal comma 1 in esame, prevede l'applicabilità delle pertinenti norme penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti; equipara la falsità dell'atto all'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità; stabilisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, quelle sostitutive dell'atto di notorietà e le dichiarazioni rese nell'interesse di chi si trovi in una

³⁸ Recante *Misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

situazione di impedimento temporaneo sono assimilabili alle dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'esigenza di regolamentare il processo di ricostruzione privato nasce dal fatto che i contratti stipulati dai soggetti beneficiari dei contributi pubblici alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili non sono assoggettati alle procedure di evidenza pubblica, in quanto il suddetto contributo è concesso a titolo di indennizzo per il ristoro, totale o parziale, dei danni causati dal sisma.

Si ricorda che l'[articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#) (recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile") relativo alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, prevede, tra l'altro:

- la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente (lett. *a*)); peraltro la lettera *b*) prevede l'assistenza di Fintecna S.p.a nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento di cui alla lettera *a*);
- la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (lett. *e*));
- nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali (*e-bis*)).

Tali benefici, come chiarito dall'articolo 3-ter del [decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125](#), di interpretazione autentica delle norme qui sopra richiamate, sono concessi a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Tale articolo 3-ter del decreto-legge n. 125 del 2010 è volto a semplificare ed accelerare l'iter per l'assegnazione e l'appalto di lavori per la ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale e non e di quelli condominiali danneggiati, distrutti o dichiarati inagibili.

L'articolo 32, comma 1, lett. d) ed e), del [decreto legislativo n. 163 del 2006](#) riguarda l'applicabilità delle disposizioni del Codice appalti ai seguenti contratti:

- lett. d): lavori, affidati da soggetti privati (specificati nell'allegato I al Codice) nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
- lett. e): appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 211.000 euro e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti delle amministrazioni aggiudicatrici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi.

Il **comma 3** prescrive l'adeguamento alle disposizioni recate dal comma 1 dei contratti già stipulati, ma non in corso di esecuzione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (20 giugno 2015). Qualora il direttore dei lavori non confermi la sussistenza di requisiti richiesti, il committente dovrà procedere ad una nuova procedura di selezione e gli obblighi precedentemente assunti sono risolti senza oneri di risarcimento da parte del committente. Obbligazioni precedentemente assunte si intendono non confermate anche in mancanza della prescritte verifiche nei tempi stabiliti dal presente comma.

Il **comma 4** stabilisce che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi e i commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alla riparazione o ricostruzione delle parti comuni di edifici danneggiati dal sisma, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Quali incaricati di pubblico servizio essi svolgono un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Con riferimento alla costituzione di consorzi obbligatori, si ricorda che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 (*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile*) demanda ai comuni, entro il 28 febbraio 2011, l'individuazione di aggregati edilizi, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori ai fini del compimento delle opere di riparazione (articolo 7, commi 3 e 3-bis dell'ordinanza). I comuni pubblicano sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con periodicità almeno settimanale, l'elenco degli aggregati e delle eventuali partizioni già individuati. La pubblicazione vale anche quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle unità immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa (trenta giorni per L'Aquila) per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine temporale,

il comune si sostituisce ai proprietari inadempienti (entro il successivo termine di quindici giorni e previa diffida ad adempiere) mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio.

Il **comma 5** stabilisce che le certificazioni di conclusione dei lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di mancato rispetto di tale termine, il compenso dell'amministratore di condominio, ovvero dei rappresentanti di consorzio o commissario di consorzio obbligatorio, è ridotto del 20% per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

Il **comma 6** limita il ricorso al subappalto: le imprese affidatarie vi possono ricorrere solo nei limiti della quota parte del 30% dei lavori, per lavorazioni della categoria prevalente. Sono nulle tutte le clausole che importino il superamento di tale soglia o che dispongano ulteriori forme di subappalto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile: esso stabilisce che l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. A tale proposito il comma in esame impone all'affidatario l'obbligo di trasmettere al committente copia dei contratti con l'indicazione del sub-contraente, gli importi e la natura dei lavori affidati. Infine si proibisce la cessione del contratto di riparazione o ricostruzione: è proibita tale cessione anche in forma parziale e sotto qualsiasi forma, anche nella forma della cessione del ramo d'azienda.

Il **comma 7** prevede la risoluzione di diritto del contratto per riparazione o ricostruzione in caso di fallimento dell'affidatario, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, nonché nei casi di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione per i quali la risoluzione del contratto è prevista dall'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ([decreto legislativo n. 163 del 2006](#)).

Ai sensi del **comma 8** si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti previste dall'[articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)³⁹, atte a prevenire infiltrazioni criminali. Le norme sulla tracciabilità si applicano ai flussi finanziari relativi alle erogazioni dei contributi per la ricostruzione destinati ai soggetti privati.

Il predetto art. 3 ha introdotto norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Le disposizioni impongono ai soggetti interessati di utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili. La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto – CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.

³⁹ *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.*

Il comma 8 in commento prevede, quindi, che la Corte dei conti effettui verifiche a campione anche tramite la Guardia di finanza. Si prevede, inoltre, che gli Uffici speciali per la ricostruzione segnalino alla Guardia di finanza e alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate nell'ambito della loro attività di controllo. Tali uffici speciali sono istituiti dall'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012⁴⁰, articolo dedicato alla "Gestione ordinaria della ricostruzione": essi sono chiamati a svolgere, tra l'altro, un'attività di promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione, monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli puntuali in corso d'opera. Essi curano anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificarne la congruità tecnica ed economica.

L'articolo 67-ter, comma 2, del [decreto-legge n. 83 del 2012](#) relativo agli Uffici speciali è peraltro oggetto di modifica da parte del **comma 13**. Nel testo previgente sono istituiti due Uffici speciali, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui 56 comuni del cratere. Con la novella qui introdotta, il secondo Ufficio diviene competente anche per i comuni fuori dal cratere dell'Aquila con riferimento agli interventi di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009](#) più volte citato. Tale disposizione rimanda a sua volta agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39, ad eccezione della lettera f). Si deve inoltre osservare che le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni direttamente colpiti dal sisma, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), e-bis) sono stati ricordati sinteticamente in relazione al commento sul comma 1. La lettera c) fu abrogata nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione. In sintesi, gli altri interventi richiamati sono i seguenti:

- La lettera d) prevede l'esenzione da diritti e tributi dovuti in relazione ad atti (inclusi quelli relativi al subentro nei debiti da parte dello Stato), operazioni di finanziamento e acquisti inerenti la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
- La lettera g) reca interventi di sostegno alle attività produttive per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati che deve essere preceduta dalla presentazione di una perizia giurata nonché per il ripristino delle scorte andate distrutte e per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle stesse attività.

⁴⁰ Recante *Misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

- La lettera h) prevede indennizzi relativi al ristoro dei danni subiti da beni mobili, registrati e non;
- La lettera i) prevede indennizzi relativi al ristoro dei danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose.
- La lettera l), con riferimento alle imprese, dispone poi che gli indennizzi ed i contributi a queste erogati non concorrono ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive.

Come sopra ricordato sono esclusi dalla disciplina gli interventi di cui alla lett. f): essa prevede la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici

Anche il **comma 14** reca novella all'articolo 67-ter, in particolare al comma 3, relativo alla composizione degli Uffici speciali. Tale comma 3 stabilisce che gli Uffici sono costituiti previa intesa con le amministrazioni ivi specificate. Con la novella qui introdotta si specifica che i titolari degli Uffici devono essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito di tali intese sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari "nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". Il medesimo comma 3 dispone anche che nell'ambito delle intese sono fissati i limiti alla dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio.

Il **comma 9** prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. I programmi sono predisposti dalle amministrazioni competenti per settore di intervento, riguardano l'intera area colpita dal sisma e comprendono il piano finanziario delle risorse necessarie in coerenza con i piani adottati dai comuni. A tale riguardo l'amministrazione competente consulta i sindaci interessati, nonché le diocesi in caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso l'approvazione di piani annuali che dovranno conformarsi alle priorità e alle indicazioni approvate con delibera del CIPE. In casi motivati da specifici bisogni o particolari andamenti demografici, si potrà prevedere la costruzione di nuovi edifici scolastici. La disposizione si applica anche agli edifici di interesse artistico, storico, culturale e archeologico sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([decreto legislativo n. 42 del 2004](#)). Con riferimento agli edifici sottoposti a tutela, il **comma 11** specifica che:

- per edifici sottoposti a tutela culturale (Parte seconda del Codice), i lavori non possono essere avviati solo previa autorizzazione del soprintendente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Codice medesimo;
- per edifici sottoposti a tutela paesaggistica (Parte terza del Codice), i lavori non possono essere avviati senza l'autorizzazione paesaggistica (rilasciata dalla Regione che può delegare tale funzione a province, a

forme associative e di cooperazione fra enti locali, ad enti parco, ovvero a comuni), ai sensi dell'articolo 146 del medesimo Codice.

Il **comma 10** istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma. Finalità della disposizione è quella di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, allo stesso tempo assicurando: efficacia, efficienza ed economicità dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; imparzialità, trasparenza e regolarità della gestione dei contratti pubblici; prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali; rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La SUA è istituita in conformità a quanto previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011](#)⁴¹, che promuove l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni uniche appaltanti.

A tale proposito si ricorda che l'[articolo 13 della legge n. 136 del 2010](#) (*Piano straordinario contro le mafie*) prevede l'istituzione, in ambito regionale, della SUA, al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, il rischio di infiltrazioni mafiose. appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, il rischio di infiltrazioni mafiose. Tale disciplina, demandando a DPCM la definizione delle modalità di attuazione, richiama, nella parte in cui concentra in un'unica autorità la gestione degli appalti, quella relativa alle centrali di committenza previste dall'art. 33 del Codice degli appalti.

Il **comma 12** destina risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43⁴² relativa alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.

L'articolo 7-bis citato autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Inoltre l'[articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014](#) (*ripresa attività produttive*) dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza.

Il comma in esame stabilisce che una quota fissa, non superiore al 4% degli stanziamenti in bilancio relativa all'autorizzazione *ex* articolo 7-bis, siano finalizzati ad interventi per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma. In particolare tali risorse dovranno essere destinate: ad interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive; alle attività di promozione dei servizi turistici e culturali; alle attività di ricerca, innovazione e alta formazione;

⁴¹ *Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie.*

⁴² *Recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.*

al sostegno delle attività imprenditoriali e per l'accesso al credito da parte delle imprese, anche piccole e microimprese; sviluppo della connettività, anche attraverso la banda larga, per imprese e cittadini. Gli interventi sono realizzati nell'ambito di un programma di sviluppo predisposto dalla struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata alla ricostruzione ed istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014. Il programma è quindi sottoposto al CIPE che provvede all'approvazione e all'assegnazione delle risorse.

Si osserva che il testo del decreto-legge si riferisce al D.P.C.M. 1° giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Tale decreto reca "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e cita nelle premesse il "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data recante istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane - di una struttura di missione cui sono attribuite, in considerazione della loro specificità e temporaneità, le attività di coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, oltre allo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo". Tuttavia tale decreto di istituzione della Struttura di missione non risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A valere sulla medesima autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-bis citato, il **comma 15** attribuisce al comune dell'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il contributo è destinato:

- a) per 7 milioni al processo di ricostruzione della città;
- b) per un milione ad integrare le risorse previste per l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili. L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. L'esenzione è prevista dall'articolo 1, comma 448 della legge di stabilità per il 2015 ([legge n. 190 del 2014](#));
- c) per mezzo milione alle medesime finalità di cui alla lettera precedente con riferimento ai comuni diversi dall'Aquila interessati dal sisma.

Sulle novelle recate dai **commi 13 e 14** all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, si veda sopra.

Il **comma 16** stabilisce che si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente all'attuazione delle misure previste dai commi 1-11, 13 e 14.

Articolo 12

(Zone Franche urbane - Emilia)

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo

svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in

legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il **comma 1** prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014⁴³, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012⁴⁴, purché aventi "zone rosse" nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, aveva previsto l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo. Ne era derivata un'apposita procedura normativa secondaria ed amministrativa, che nel settembre 2008 aveva portato il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS) del MiSE ad avanzare una proposta di individuazione delle ZFU, sulla scorta dei criteri di ammissibilità definiti dalla Delibera CIPE 5/2008 (che limitavano a 180 amministrazioni comunali il numero dei potenziali proponenti). La delibera CIPE n. 14

⁴³ Di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

⁴⁴ Di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

dell'8 maggio 2009 (Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse) procedette poi alla selezione delle Zone Franche Urbane ammesse al beneficio. Il suo articolo 1 prevedeva che “sulla base dei criteri e delle valutazioni indicate in premessa, e in particolare per garantire la più ampia diffusione dello strumento in entrambe le macro-aree del Paese (Mezzogiorno e Centro-Nord), evitando la concentrazione di interventi su realtà svantaggiate eccessivamente contigue, il numero delle ZFU ammesse al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), viene ampliato da 18 a 22. Ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio sono pertanto individuate e selezionate le 22 ZFU ricadenti nei seguenti Comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara, Matera. I confini delle suddette ZFU, identificati attraverso l'elenco delle sezioni censuarie allegato alla Relazione presentata dal Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, sono riprodotti nell'allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante”.

Sopraggiunse però una disciplina che, per gli aiuti *de minimis* a favore di piccole e medie imprese in particolari aree, attingeva alla dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, cui confluivano le risorse in origine destinate alle zone franche urbane. L'articolo 43 del D.L. 78/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha poi previsto che le risorse previste per le ZFU fossero utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero"⁴⁵ e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per il **comma 2**, possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU le imprese - localizzate nel perimetro⁴⁶ individuato al comma 1 - con le seguenti caratteristiche: a) rispettare la definizione di micro-imprese⁴⁷, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e

⁴⁵ La possibilità di istituire nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero, nelle quali attribuire vantaggi anche di tipo amministrativo alle nuove iniziative produttive, era prevista dal D.L. 78/2010.

⁴⁶ Nonostante il rinvio ai due citati atti normativi, il comma 1 reca anche una perimetrazione espressa, secondo la quale la zona franca comprende i comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.

⁴⁷ Nella legislazione più recente - v. la legge 11 novembre 2011, n. 180 (*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*) all'articolo 5 comma 1 lettera a), in cui si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 - l'indirizzo dominante è quello della piena equiparazione - quanto a benefici - della microimpresa ("un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro": articolo 2 comma 3 dell'allegato 1 alla citata raccomandazione) alle piccole e medie imprese, nella categoria delle PMI: la norma in esame, invece, si limita alle imprese di micro dimensione.

avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca; d) essere nel pieno e libero esercizio dei "propri diritti civili", locuzione che esclude eventi patologici della vita dell'ente come il collocamento in liquidazione volontaria o la sottoposizione a procedure concorsuali.

Per il **comma 3** le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 ed al regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013.

Per gli aiuti cd. *de minimis* nel settore agricolo, il Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 disciplina quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici.

Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti *de minimis* (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese⁴⁸ esercenti attività diverse da:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

⁴⁸ In vigore dal 1° gennaio 2014, il nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (del 18 dicembre 2013) è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; esso semplifica e chiarisce le regole già vigenti, come parte dell'iniziativa della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, volta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri. Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «*de minimis*» - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche introdotte (rispetto al previgente regolamento 1998/2006): le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento *de minimis* - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

Come ulteriore requisito di accesso alle agevolazioni, il **comma 4** prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari citati. Le agevolazioni⁴⁹ sono tipizzate dal **comma 5** nel modo seguente: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU; esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai citati soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

Il **comma 6** precisa che tali esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta, quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quello successivo. Il **comma 7** destina ai fini predetti 20 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2015 e 2016 - tratti dalle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il D.L. n. 66 del 2014 (articolo 22-*bis*) aveva autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del comune di Lampedusa (istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del 2011). Tuttavia la tabella E allegata alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) dispone un definanziamento delle risorse destinate agli interventi nelle zone franche urbane (ZFU) previste dall'articolo 22-*bis* del D.L. n. 66 del 2014, il che comporta la riduzione da 75 a 40 milioni delle risorse disponibili per il 2015.

Ai fini applicativi, il **comma 8** rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

⁴⁹ Che operano nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, dove non a caso si ribadisce che "l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie".

Si rammenta che il [decreto](#) 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha previsto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del D.L. n. 179 del 2012, la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane dell'Obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". Con la [circolare](#) 30 settembre 2013, n. 32024 del Ministero dello sviluppo economico sono stati forniti chiarimenti in merito alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. La circolare del 9 ottobre fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal suddetto decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all'adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell'intervento

Articolo 13

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».

5. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la continuità produttiva,» sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.».

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle

risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 13** reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna.

Il **comma 1** autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per le finalità previste dal [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#)⁵⁰, articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*. Tali lettere prevedono:

- contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché, di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (lett. *a)*);
- concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (lett. *b)*);
- contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (lett. *f)*).

Il **comma 2** reca la disposizione di copertura finanziaria.

Quanto a 140 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#)⁵¹ (c.d. "plafond ricostruzione").

Tale articolo 3-*bis* reca interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma. In particolare, con riferimento ai contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *f)* sopra ricordate, esso consente che tali contributi siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati;

⁵⁰ Recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

⁵¹ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni, il comma 6 dello stesso articolo *3-bis* autorizza la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Quanto ai restanti 65 milioni, si provvede a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#)⁵² (c.d. "plafond moratoria").

Il richiamato comma 13 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d'imposta di cui al comma 10⁵³ del medesimo articolo 11: a tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse che l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, destina al Fondo per la ricostruzione. A tale proposito si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 74 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) e detta le modalità di riparto (comma 2); i commi 3 e 4 recano le modalità di alimentazione del Fondo medesimo. Il comma 6, infine, prevede l'intestazione ai Presidenti delle regioni interessate di apposite contabilità speciali.

Le somme previste dal comma 2 sono quindi versate sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Lombardia di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Il **comma 3** riguarda la regione Emilia-Romagna: vi si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, riduzione pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite di 20 milioni per il 2015. Gli obiettivi sono ridotti con le procedure di flessibilità verticale previste dall'articolo 1, comma 480, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Secondo quanto disposto dal comma 480, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, a patto che sia garantito il rispetto

⁵² Recante *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

⁵³ I commi da 7 a 12 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire in due modalità:

- attraverso un contestuale miglioramento (di pari importo) dei saldi dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);
- attraverso un contestuale miglioramento (di pari importo) dell'obiettivo di saldo della regione, tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale).

Tali forme di flessibilità rispecchiano sostanzialmente le precedenti forme di flessibilità: il c.d. "patto regionale verticale" disciplinato nei commi da 138 a 140 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010); il "patto regionale orizzontale" disciplinato dai commi da 141 a 142 della medesima legge. Il comma 479 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevede appunto la non applicazione, a decorrere dal 2015, di tali "patti regionali", sostituiti dall'unica forma di flessibilità di cui ai commi 480-483.

A tale proposito si segnala che il testo della norma in commento usa l'espressione "patto regionale verticale".

Si ricorda, inoltre, che i comuni interessati dal sisma del 2012 sono quelli individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, indi dall'articolo 67-*septies* n. 83 del 2012.

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 precisa l'ambito di applicazione delle proprie disposizioni ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, ai sensi del comma 1, le disposizioni del decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti. Nell'allegato 1 al DM sono quindi individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici. Successivamente l'articolo 67-*septies* estende l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l'esistenza del nesso di causalità tra danni ed eventi sismici - dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Il **comma 4** estende di 18 mesi - dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 - il termine temporale per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma. A tal fine esso novella l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, sono esenti dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità.

Il termine era già stato esteso (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015) dai commi 662-664 della legge di stabilità 2015 sopra richiamata.

Il **comma 5** reca una novella all'articolo 3-*bis*, comma 1, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#): scopo della modifica è quello di estendere i benefici di cui al citato articolo 3-*bis* (si veda sopra) in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio.

Il decreto-legge n. 74 del 2012, articolo 3, comma 1, lett. *b-bis*), prevede, previa presentazione di perizia giurata, contributi, per risarcire gli imprenditori che hanno subito danni ai prodotti a denominazione di origine tutelata stoccati in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici. La disposizione di cui alla lettera *b-bis*), come la novella qui introdotta, fa riferimento nell'individuazione dei prodotti oggetto di risarcimento al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, che detta la disciplina in ordine alla domanda di registrazione, all'approvazione dei disciplinari e alla tutela dei prodotti ad denominazione d'origine ed indicazione geografica specifica.

A tale proposito si segnala che il regolamento (CE) n. 510/2006 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

*Con riguardo alla novella disposta dal comma 5, si segnala che il riferimento ai benefici previsti in relazione al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari è contenuto nella lettera b-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012. Ciò posto, potrebbe valutarsi l'opportunità di novellare ulteriormente il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, inserendovi uno specifico richiamo anche alla lettera b-bis) citata.*

Il **comma 6** reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 (33,1 milioni per il 2015 e 26,2 milioni per il 2016) mediante il versamento all'entrata delle risorse corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012 (sul quale si veda sopra).

Articolo 14
(*Clausola di salvaguardia*)

1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».

L'**articolo 14** in esame differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014) – per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante⁵⁴ in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Si ricorda che l'incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga ai sensi dell'articolo 395⁵⁵ della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 629, lettera *a*), numero 3), capoverso *d-quinquies*, e lettera *b*) della legge di stabilità per l'anno 2015.

La prima norma richiamata (art. 1, comma 629, lettera *a*), n. 3) capoverso *d-quinquies* della legge 190/2014) ha introdotto il meccanismo del *c.d. reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari

⁵⁴ Di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative – [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni

⁵⁵ Il richiamato articolo 395 della direttiva 2006/112/CE affida al Consiglio, con delibera all'unanimità adottata su proposta della Commissione, la possibilità di autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure in deroga invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. La procedura deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione. In specifici casi di "imperativa urgenza" la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

(codice di attività 47.11.3). Il meccanismo ha carattere temporaneo trovando applicazione per un periodo di quattro anni (art. 1, comma 631, L. 190/2014).

Si rammenta in via preliminare che per “*reverse charge*” o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l’Iva, dal cedente di beni / servizi all’acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.

Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell’ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche (cfr. art. 17 del DPR n. 633 del 1972). In tali casi al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti.

La seconda disposizione (art.1, comma 629, lettera *b*)), prevede invece che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici⁵⁶ per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze⁵⁷ (*c.d. split payment*).

Il cd. meccanismo di “*split payment*”, costituisce una speciale modalità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d’imposta; tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio è erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura; l’imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall’Erario.

Si ricorda che, con riferimento a tale ultima fattispecie, l’articolo 1, comma 632 della legge di stabilità per l’anno 2015 ha disposto che, pur nelle more del rilascio della misura di deroga, detta disposizione trovi comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Si segnala che la Commissione, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015⁵⁸ nell’ambito della procedura di cui all’articolo 395 della direttiva

⁵⁶ Si tratta di operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 267 del 2000, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

⁵⁷ Il decreto è stato emanato il 23 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2015, serie generale.

⁵⁸ COM (2015)214 final. Si legge nella comunicazione che “*la Commissione ha motivo di dubitare che una simile applicazione generalizzata e indifferenziata del meccanismo dell’inversione contabile a un numero molto elevato di prodotti, in questo caso destinati essenzialmente al consumo finale, possa ancora costituire una misura speciale ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA.*”

2006/112/CE si è opposta alla richiesta di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione.

In termini generali si rileva che la materia delle accise sui carburanti è interessata da diversi interventi normativi. Si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2014 (articolo 1, comma 626 della legge n. 147 del 2013) ha stabilito un aumento delle accise sui carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante) per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, da disporsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 19, comma 3 del D.L. n. 91 del 2014 ha altresì disposto un aumento, decorrente dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. L'incremento sarà determinato da un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 con efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

La legge di stabilità per l'anno 2015, all'articolo 1, comma 718, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sarà aumentata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.

Si segnala inoltre il possibile incremento delle accise che potrebbe essere disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 9 del D.L. 31 dicembre 2014, n.192 (c.d. mille proroghe) sempre nell'ambito di un meccanismo di salvaguardia. Si prevede infatti che, qualora dal monitoraggio delle entrate attese dalla c.d. *voluntary disclosure*, emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2013 (c.d. decreto- legge IMU) il Ministro dell'economia e delle finanze, con

Inoltre si può far presente, se necessario, che non sono state dimostrate né la natura, né l'entità di eventuali specifici problemi di frode relativi ai fornitori (di cui una parte è costituita da grandi e medie imprese) per il settore della grande distribuzione. Di conseguenza, non è accertato che il meccanismo dell'inversione contabile sarebbe una misura adeguata in questo contesto, poiché tale meccanismo, sebbene forse adatto alle frodi "carosello", non è in grado di contrastare tutte le forme di frode (come la cosiddetta "economia sommersa", realizzata senza rispettare gli obblighi IVA) o, più in generale, altre cause di mancata riscossione dell'IVA. In questo contesto la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che la misura richiesta avrebbe l'impatto positivo previsto dalle autorità italiane.

Inoltre, le autorità italiane non hanno dimostrato che il tipo di beni in questione è di natura tale da rendere impossibile la verifica con mezzi di controllo convenzionali, il che giustificherebbe pertanto la necessità di applicare il meccanismo dell'inversione contabile.

Trasferendo, per una parte considerevole del mercato dei beni di consumo, la responsabilità per il pagamento dell'importo totale dell'IVA in relazione a beni destinati al consumo finale a livello del commercio al dettaglio, la misura sposterebbe probabilmente le frodi al livello della vendita al dettaglio senza garantire in alcun modo ripercussioni positive. È probabile inoltre che la misura trasferisca la frode verso altri Stati membri, consentendo di ottenere i beni in esenzione dall'IVA nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile (in termini economici) allo scopo di essere venduti sul mercato nero ovunque nell'Unione europea".

proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, determinerà l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

Si rammenta da ultimo che l'aliquota di accisa sulla benzina dal 1 gennaio 2015 è pari a 728,40 euro per mille litri ed a 617,40 euro per mille litri per il gasolio usato come carburante⁵⁹.

⁵⁹ Art. 1, comma 487 della legge n. 228 del 2012. Aliquote di imposta vigenti al 1 gennaio 2015.

Articolo 15 *(Servizi per l'impiego)*

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.

L'**articolo 15** concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.

Il **comma 1** prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.

*Riguardo alla conclusione dell'accordo, il **comma 1** fa riferimento alla sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali; dal momento che l'accordo deve essere concluso soltanto da Governo, regioni e province autonome, sembrerebbe che il riferimento esatto sia costituito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

Si ricorda che la disciplina della materia in esame è oggetto di revisione da parte di uno schema di decreto legislativo, presentato alle Camere il 16 giugno 2015 ("Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive" - Atto del Governo n. 177). In particolare, l'articolo 2 dello schema individua le tipologie di indirizzo generale (in materia di politiche attive per il lavoro) che sono riservate a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. *Potrebbe essere ritenuto opportuno un coordinamento tra tale norma ed il **comma 1** del presente **articolo 15**.*

Il **comma 2** - così come l'articolo 11 del suddetto schema di decreto legislativo - introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.

I successivi **commi 3 e 4** consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, di cui all'art. 9, comma 5, del [D.L. 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 luglio 1993, n. 236](#).

Il **comma 5** consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a séguito della stipulazione della convenzione. Tale anticipazione è attribuita (sempre a valere sul suddetto fondo di rotazione) da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su richiesta della regione

a statuto ordinario. Qualora la convenzione non sia stipulata entro il 30 settembre 2015, le somme sono recuperate a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione interessata (con conseguente riassegnazione delle risorse al fondo di rotazione).

Il **comma 6** pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme finanziarie, sopprimendo un'ipotesi di anticipazione di risorse alle regioni per il temporaneo funzionamento dei servizi per l'impiego.

Articolo 16

(Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

L'**articolo 16** - costituito da un unico comma - prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di [Consip S.p.A.](#), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Tale possibilità viene introdotta con l'obiettivo di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei predetti servizi nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica.

Si segnala la necessità di provvedere alla correzione di un errore testuale presente nella rubrica dell'articolo.

Secondo la relazione illustrativa, la «norma mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, anche con l'obiettivo di superare il regime di proroghe delle concessioni stesse. A tal fine, la norma prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo alle amministrazioni pubbliche anche risparmi di spesa».

L'articolo 117 («Servizi per il pubblico») del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che, negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici nonché i complessi monumentali.

Tra i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico rientrano:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria e la loro gestione è attuata nelle forme previste dall'articolo 115 (sul quale si veda il *box infra*).

Infine, i canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110 («Incasso e riparto di proventi»). Secondo tale disposizione, nei casi di gestione diretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (di cui all'articolo 115, comma 2), i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, tali proventi sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Le forme di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

In base all'articolo 115 («Forme di gestione») del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta:

- la gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica;

- la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5⁶⁰, qualora siano conferitari dei beni culturali oggetto di valorizzazione, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri che, secondo l'articolo 114, devono essere fissati (e periodicamente aggiornati) dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, con riferimento ai livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica⁶¹.

Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti per la loro valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

⁶⁰ Secondo tale disposizione, lo Stato, per il tramite del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4 del medesimo articolo 112. In base alla citata disposizione lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

⁶¹ Per l'adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, si veda, in particolare, il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 aprile 2012

Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici appositamente costituiti, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti giuridici appositamente costituiti, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori del caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata da tali soggetti, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione della partecipazione a tali soggetti o di estinzione degli stessi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

Le centrali di committenza

L'articolo 3, comma 34, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)) definisce «centrale di committenza» un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. L'articolo 33-ter del decreto-legge [18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), prevede presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), obbligando le stazioni appaltanti:

- a richiedere l'iscrizione all'AUSA presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- ad aggiornare annualmente i dati identificativi.

L'articolo 9 del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito con modificazioni dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), dispone l'istituzione di un "elenco dei soggetti aggregatori" nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione. Si prevede l'istituzione di un "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori" che effettua analisi ai fini dell'individuazione delle categorie dei beni e dei servizi, nonché delle soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Viene definita una nuova disciplina per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia. È demandata all'ANAC un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e la pubblicazione sul proprio sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. È inoltre previsto l'utilizzo di risorse per finanziare le attività dei soggetti aggregatori, per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

Articolo 17
(Disposizioni finali)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

L'**articolo 17** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministro può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare entro l'esercizio in cui è erogata l'anticipazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. La disposizione è finalizzata all'immediata attuazione di quanto previsto dal decreto-legge in esame.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>217</u>	Dossier	Atto del Governo n. 170 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante <i>norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale</i> , nonché della direttiva 2013/32/UE recante <i>procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</i>
<u>218</u>	Dossier	Atto del Governo 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
<u>219</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-A Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
<u>220</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936 - Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
<u>221</u>	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - (<i>art. 698 del codice della navigazione</i>)
<u>222</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
<u>223</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1917 "Disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali"
<u>224</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
<u>225</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
<u>226</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it